SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

449ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-48

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-106

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 107-124

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(697) *TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia* *(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale):*

ROTONDO *(DS-U)* 2
TOIA *(Mar-DL-U)* 3, 8
GARRAFFA *(DS-U)* 4
* FASOLINO *(FI)* 6
TUNIS *(UDC), relatore* 6, 7
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 7, 16
ULIVI *(AN)* 7
SEMERARO *(AN)* 8
ROLLANDIN *(Aut)* 9
TIRELLI *(LP)* 9
TATÒ *(AN)* 10

Discussione:

(2402) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 10, 16, 18 e *passim*
FALCIER *(FI), relatore* . . . . . 10, 16, 22 e *passim*
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 16, 23, 24 e *passim*
AZZOLLINI *(FI)* . . . . . *Pag.* 18
BRUNALE *(DS-U)* 18
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 19
TIRELLI *(LP)* . . . . . 20, 22, 28 e *passim*
MORO *(LP)* 20, 40, 45
TURRONI *(Verdi-U)* . . . . . 20, 24, 25 e *passim*
PETRINI *(Mar-DL-U)* 21
BASSANINI *(DS-U)* 22, 24, 43
STIFFONI *(LP)* 25, 26
BOLDI *(LP)* 27
ROLLANDIN *(Aut)* 28
SOLIANI *(Mar-DL-U)* 31, 33
GIOVANELLI *(DS-U)* 32
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 37, 38
GUBERT *(UDC)* 38, 42
KOFLER *(Aut)* 39, 42
EUFEMI *(UDC)* 39, 40
CARRARA *(Misto-MTL)* 40
CREMA *(Misto-SDI)* 41
VICINI *(DS-U)* 41
DONATI *(Verdi-U)* 44

SUI RIFERIMENTI NOMINATIVI NEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

PRESIDENTE 47, 48
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 46, 47, 48

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 697:

Articolo 1 ed emendamenti 49

DISEGNO DI LEGGE N. 2402:

Ordini del giorno 50
Articolo 1 e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 52
Emendamenti 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147:

Articolo 1 ed emendamento . . . . . *Pag.* 56
Articolo 1-*bis* ed emendamenti 56
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1-*bis* 59
Articolo 2 ed emendamenti 62
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 63
Articolo 3 ed emendamento 64
Articolo 4 ed emendamenti 65
Articolo 5 ed emendamenti 66
Articolo 5-*bis* ed emendamento 67
Articolo 5-*ter* ed emendamento 68
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5-*ter* e ordine del giorno 69
Articolo 5-*quater* ed emendamenti 71
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5-*quater* 72
Articolo 6 ed emendamento 73
Articolo 7 ed emendamenti 73
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 e ordine del giorno 75
Articolo 8 ed emendamenti 76
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 85
Articolo 9 ed emendamento 87
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 88
Articolo 10 ed emendamenti 88
Articolo 10-*bis* ed emendamenti 89
Articolo 11 ed emendamento 90
Articolo 12 ed emendamenti 91
Articolo 12-*bis* ed emendamento 92
Articolo 13 ed emendamenti 92
Articolo 14, emendamenti e ordine del giorno . . . . . *Pag.* 93
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 95
Articolo 15 96
Articolo 16 ed emendamento 96
Articolo 17 97
Articolo 17-*bis*, emendamenti e ordine del giorno 97
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17-*bis* e ordine del giorno 99
Articolo 17-*ter* 103
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17-*ter* 103
Articolo 18 105

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 107
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 107

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 107
Trasmissione di documenti 108

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 48
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 108
Interpellanze 109
Interrogazioni 109

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 22 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sospende brevemente la seduta in l'attesa dell'arrivo di un rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,48.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(697) ***TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*** *(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 3 luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione sospensiva successivamente ritirata dal senatore Malan. Dichiara aperta la discussione generale.

ROTONDO *(DS-U)*. La celiachia è una patologia piuttosto comune che, secondo gli ultimi studi, colpisce un bambino ogni 100 nati e che sta quindi acquistando una notevole rilevanza sociale. Allo stato, la prevenzione è affidata ad una dieta totalmente priva di alimenti contenenti glutine, la sostanza che, anche se assunta in piccola quantità, può provocare negli affetti da celiachia danni a livello della mucosa intestinale. Appare pertanto fondamentale consentire l'identificazione certa degli alimenti contenenti glutine. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. I Gruppi dell'opposizione hanno portato avanti nell'ambito degli spazi della programmazione dei lavori ad essi riservati dal Regolamento il disegno di legge n. 697, trovando l'unanime condivisione da parte delle altre forze parlamentari, nell'intento comune di alleviare il disagio e il grave rischio fisico derivanti per una notevole percentuale di cittadini dall'incuria nell'informazione sulla composizione degli alimenti. La proposta ulteriormente semplificatrice avanzata dal relatore Tunis consentirà di avere etichette dei prodotti alimentari estremamente chiare e fa compiere al Senato un piccolo gesto di civiltà che va incontro ad un'attesa diffusa nel Paese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zavoli).*

GARRAFFA *(DS-U)*. L'intolleranza permanente al glutine è stata attualmente diagnosticata a 40.000 italiani ma è presente, non diagnosticata, in una fascia molto superiore di cittadini. Si tratta pertanto di una malattia che, anche a causa delle rilevanti complicanze, ha elevati costi sociali e che va affrontata assicurando una maggiore conoscenza da parte dei cittadini e sostenendo la ricerca genetica. Nel frattempo, l'intervento più semplice è quello sull'etichettatura dei prodotti: la soluzione proposta dal disegno di legge assicurava completezza di informazione ma rischiava di creare difficoltà alle industrie alimentari per la mancata omogeneità delle normative europee e per le difficoltà di controllo nella composizione degli ingredienti del prodotto finito. La formulazione proposta dal relatore appare pertanto accettabile e la sua approvazione consentirà al Senato di manifestare solidarietà nei confronti dei ciliaci e di sollecitare l'Europa all'adozione di una normativa comunitaria. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

FASOLINO *(FI)*. Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore, compiacendosi con i presentatori per l'importante iniziativa legislativa e auspicando che il provvedimento possa contribuire al varo di una normativa europea idonea a fronteggiare una patologia di grande rilevanza. Valuta inoltre positivamente l'emendamento del relatore, che semplificando l'etichettatura favorisce la scelta del consumatore. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Borea).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

TUNIS, *relatore*. La discussione ha evidenziato le problematiche della celiachia, una patologia la cui diffusione richiede la semplificazione dell'etichettatura come previsto dall'emendamento 1.100, ma anche la sicurezza dei cibi forniti dalle mense scolastiche e ospedaliere; pertanto esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.101.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Rinuncia alla replica ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati.

ULIVI *(AN)*. Chiede di sottoscrivere il disegno di legge in modo da risultare tra i proponenti.

PRESIDENTE. Comunica che identica richiesta di sottoscrizione è pervenuta dai senatori Tatò, Garraffa e Rotondo. Passa all'esame dell'articolo unico e degli emendamenti ad esso riferiti. Avverte infine che i senatori Garraffa, Montalbano, Chiusoli, Maconi e Baratella hanno aggiunto la firma all'emendamento 1.101.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.100 e 1.101.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Manifesta soddisfazione per l'unanime consenso dimostrato nei confronti di un disegno di legge che ha recepito un bisogno diffuso tra i cittadini. Il provvedimento, grazie anche all'emendamento che garantisce la somministrazione di pasti privi di glutine nelle mense scolastiche ed ospedaliere, rappresenta un primo passo delle giusta direzione, anche se le istituzioni dovranno affrontare il problema della celiachia nella sua complessità, compresi i profili sanitari e della fornitura di alimenti idonei. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI).*

SEMERARO *(AN)*. Annunciando il voto favorevole del Gruppo, sottolinea come l'approvazione del provvedimento confermi l'attenzione della maggioranza alle esigenze dei consumatori. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Tunis e Salzano).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Dichiara il voto favorevole, sollecitando tuttavia il Governo ad una maggiore attenzione al profilo sanitario e ad un approccio più generale, che ricomprenda anche altre patologie.

TIRELLI *(LP)*. La Lega Padana voterà a favore del provvedimento, che rappresenta un primo passo necessario, anche se non sufficiente, che dovrà essere completato da ulteriori interventi, in particolare lo *screening* della malattia e la fornitura di alimenti con essa compatibili. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Rollandin).*

TATÒ *(AN)*. Ribadisce il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione del disegno di legge:

(2402) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Falcier a svolgere la relazione orale.

FALCIER, *relatore*. Dopo aver segnalato che la 1ª Commissione permanente ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge, illustra dettagliatamente il testo approvato dalla Camera dei deputati che proroga scadenze di vari adempimenti, generalmente di competenza di enti pubblici, allo scopo di consentirne l'attuazione, o prevede la semplificazione di procedure, sollecitando l'Assemblea ad approvarlo contestualmente agli emendamenti approntati dalla Commissione affari costituzionali. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. I senatori iscritti a parlare in discussione generale hanno rinunciato ad intervenire.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Rinuncia ad intervenire concordando con le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. In attesa dell'espressione dei pareri della Commissione bilancio, sospende la seduta fino alle ore 11.

La seduta, sospesa alle ore 10,37, è ripresa alle ore 11.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,01, è ripresa alle ore 11,32.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1, a condizione che i presentatori modifichino il dispositivo impegnando

il Governo a valutare la possibilità di introdurre la proroga indicata. È altresì favorevole agli ordini del giorno G100 e G200.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1 si intende modificato nel senso proposto dal relatore. *(v. Allegato A).*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie gli ordini del giorno G1 (testo 2), G100 e G200 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico).*

AZZOLLINI *(FI)*. Esprime, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, parere di nulla osta sugli emendamenti ulteriormente trasmessi dalla 1ª Commissione permanente, avendo verificato che essi recepiscono integralmente le condizioni poste dai pareri della Commissione bilancio. Inoltre, esprime parere di nulla osta sul nuovo testo degli emendamenti 17-*bis*.0.1 e 17-*bis*.0.2, già oggetto di dibattito in sede di Commissione bilancio nella scorsa seduta notturna. Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento x1.1d, testè presentato dal relatore. Sollecita infine la possibilità per la Commissione bilancio di esprimere il parere sull'emendamento 8.100, poiché per la rilevanza dello stesso non ritiene di pronunciarsi ai sensi del richiamato articolo 100 del Regolamento.

BRUNALE *(DS-U)*. Chiede alla Presidenza di pronunciarsi sulla improponibilità dell'emendamento 8.100, per estraneità alla materia, dal momento che il decreto-legge riguarda la proroga di termini e disposizioni ordinamentali.

PRESIDENTE. Assicura che al momento del passaggio all'articolo 8 ed ai relativi emendamenti la Presidenza si pronuncerà anche sulla procedibilità degli stessi. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4, 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 1-*bis*.4, 1-*bis*.0.6, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.5 e 1-*bis*.0.8 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 1.1 riguarda la proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per la connessa riduzione dell'IVA; tale emendamento deve essere messo in relazione alle proposte concernenti la messa in sicurezza degli edifici.

TIRELLI *(LP)*. Chiede una sospensione di un paio d'ore per valutare gli emendamenti della Commissione che ricalcano il parere della Commissione bilancio ma che estendono la portata normativa del decreto-legge.

MORO *(LP)*. A sostegno della richiesta del senatore Tirelli, ricorda che l'esame del disegno di legge di conversione è previsto anche per la seduta di martedì della prossima settimana.

TURRONI *(Verdi-U)*. Propone di procedere con l'esame degli emendamenti valutati dalla 1ª Commissione, chiedendo ai presentatori il ritiro degli ulteriori emendamenti, per poter concludere l'esame del disegno di legge di conversione entro la seduta di martedì.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Nel concordare con il senatore Turroni, esprime un giudizio negativo sul metodo finora seguito, considerata la difficoltà di valutare il merito degli emendamenti ad un decreto-legge *omnibus*, dal momento che la discussione in Commissione è stata quasi interamente monopolizzata da un emendamento del relatore, successivamente ritirato, e che ora sono stati proposti ulteriori emendamenti.

BASSANINI *(DS-U)*. Concorda con le precedenti proposte di sospendere la seduta o di limitare l'esame al testo discusso in Commissione affari costituzionali, dal momento che è difficile comprendere l'esatta portata di proposte che fanno riferimento a disposizioni di legge di non facile valutazione.

FALCIER, *relatore*. È favorevole a proseguire con l'esame degli emendamenti approvati dalla 1ª Commissione e ad accantonare l'emendamento 8.100.

TIRELLI *(Verdi-U)*. Chiede al Governo una valutazione sulla influenza degli ulteriori emendamenti presentati su quelli già valutati in Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nel concordare con la proposta del relatore, specifica che l'emendamento 8.100 ripropone il testo del decreto-legge, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e successivamente decaduto, concernente l'UNIRE.

PRESIDENTE. Constatata la non convergenza delle proposte, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,54, è ripresa alle ore 12,14.

PRESIDENTE. Dispone la prosecuzione dell'esame degli emendamenti ad eccezione dell'8.100 che verrà accantonato in attesa del parere

della Commissione bilancio. Tutti gli emendamenti in esame sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione di merito, tranne l'emendamento x1.1d, in ordine al quale riapre fino alle ore 14 i termini per la presentazione di subemendamenti.

BASSANINI *(DS-U)*. Appare necessario che gli uffici forniscano la legislazione di riferimento dell'emendamento x1.1d.

PRESIDENTE. Si tratta comunque di una proposta che con ogni probabilità verrà esaminata in altra seduta. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legge.

FALCIER, *relatore*. Sollecita approvazione dell'emendamento 1-*bis*.100 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1-*bis*.100 e contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 1-*bis*.4, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4, 1-*bis*.0.6, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.5 e 1-*bis*.0.8 sono improcedibili.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1 ed approva l'emendamento 1-bis.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.0.1.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.1 è improcedibile. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

STIFFONI *(LP)*. Propone la soppressione dell'articolo che proroga ulteriormente i termini per il completamento della riqualificazione urbana della città di Palermo autorizzando l'assegnazione a trattativa privata di lavori di cui non si comprende più l'urgenza, trattandosi di opere che erano state avviate in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite con-

tro il crimine organizzato, tenutasi nel 2000 nel capoluogo siciliano. *(Applausi dal Gruppo LP).*

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario in quanto la soppressione dell'articolo farebbe venir meno la possibilità di utilizzare fondi già stanziati.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti il parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

TURRONI *(Verdi-U)*. Sottolinea l'importanza dell'emendamento 4.3 che esclude dalla proroga per la messa in sicurezza degli impianti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3, proposto dal senatore Turroni e da altri senatori ma fatto proprio dalla Commissione, e contrario sulle altre proposte di modifica.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 4.3 e respinge gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.100 e 5-*ter*.0.1.

FALCIER, *relatore*. Chiede vengano approvati gli emendamenti 5-*bis*.100, 5-*ter*.100 e 5-*quater*.100. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti, invitando i presentatori a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 5-*ter*.0.1.

BOLDI *(LP)*. L'emendamento 5-ter.0.1 proroga i termini per gli adempimenti di natura tributaria e finanziaria nelle zone del Piemonte colpite dal terremoto del 2003. Accoglie l'invito del relatore e trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno G5.100 *(v. Allegato A)*, auspicandone l'accoglimento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G 5.100 come raccomandazione.

ROLLANDIN *(Aut)*. Ricorda che l'emendamento 5-*quater*.0.100 riproduce un testo approvato all'unanimità dal Senato il 12 marzo 2002.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5-*quater*.0.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore nel parere sugli emendamenti.

TIRELLI *(LP)*. È contrario alla soppressione dell'articolo 5.*quater* che proroga le agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia, colpita da eventi calamitosi. Le obiezioni di natura finanziaria non sembrano fondate poiché la copertura prevista è sproporzionata rispetto ai danni effettivi, ma soprattutto perché la scelta di negare risorse per investimenti che possono innestare un circolo virtuoso a livello produttivo è di natura politica ed evidenzia una discriminazione nei confronti della provincia di Brescia rispetto ad altre zone del Paese che continuano ad usufruire di agevolazioni di varia natura. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Rollandin).*

PRESIDENTE. L'emendamento 5.100 è improcedibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio.

Il Senato respinge l'emendamento 5.1, approva gli emendamenti 5-bis.100, 5-ter.100, 5-quater.100 e 5-quater.0.100 e respinge l'emendamento 5-quater.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento della Commissione riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che si intende illustrato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.100. Ricorda che l'emendamento 7.101 è stato ritirato.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 7.0.100 proroga al 31 dicembre 2003 i termini, fissati per l'11 settembre, per l'elaborazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità degli istituti musicali pareggiati gestiti dagli enti locali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Invita i presentatori dell'emendamento 7.0.100 a trasformarlo in un ordine del giorno, del quale propone una formulazione. Sollecita l'approvazione degli emendamenti 7.2 e 7.1, presentato dal senatore Marini e fatto proprio dalla Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore e si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

GIOVANELLI *(DS-U)*. La richiesta di proroga contenuta nell'emendamento 7.0.100 ha ragioni fondate, anche perché il Ministero non ha ancora trasmesso lo schema tipo cui gli enti debbono attenersi per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti musicali pareggiati. L'emendamento dovrebbe essere approvato, non comportando peraltro oneri di carattere finanziario. Qualora ciò non fosse possibile auspica che l'ordine del giorno quanto meno impegni il Governo e non lo inviti soltanto a valutare l'opportunità di compiere quello che sembra un atto dovuto.

FALCIER, *relatore*. Conferma la disponibilità verso l'ordine del giorno nei termini indicati.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Assicura che il Governo è consapevole della serietà del problema e si impegna personalmente ad operare affinché il Ministero competente ottemperi all'impegno assunto con l'ordine del giorno.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Prende atto positivamente delle dichiarazioni del sottosegretario Ventucci e presenta l'ordine del giorno G7.300 *(v. Allegato A)*, che recepisce le indicazioni del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 7.2, 7.1 e 7.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.100 è improcedibile. L'emendamento 7.0.100 è stato ritirato. Come convenuto, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge e passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo, comunicando che l'emendamento 8.0.2 è stato ritirato.

FALCIER, *relatore*. Illustra l'emendamento 8.0.3 (testo 3) *(v. Allegato A)* e invita inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.0.1, 8.0.100 e 8.0.200, che sono assorbiti dall'8.0.3.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 8.0.3 (testo 3). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.0.1, 8.0.100 e 8.0.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.0.1 della Commissione.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.100 e 10.101 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti 10-*bis*.1 e 10-*bis*.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.100 e 10.101 si intendono ritirati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 10-bis.1 (identico al 10-bis.100).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge, che si intende illustrato.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 11.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 11.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 12-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 e favorevole al 12.2 e al 12-*bis*.1 della Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 12.2 e respinge il 12.1. Il Senato approva l'emendamento 12-bis.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 13.2 (identico agli emendamenti 13.3 e 13.100).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 14.1 e 14.2.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2 e favorevole sul 14.3 e sul 14.0.2 (testo 2) *(v. Allegato A)* della Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 14.3.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Trasforma gli emendamenti 14.1 e 14.2 nell'ordine del giorno G14.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accoglie come raccomandazione.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l'emendamento 14.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge, che si intende illustrato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.100 della Commissione.

Il Senato approva l'emendamento 16.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17-*bis* del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 17-*bis*.100 e 17-*bis*.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT *(UDC)*. Con l'emendamento 17-*bis*.0.100 vengono prorogate le agevolazioni per le reti di teleriscaldamento che impiegano biomassa di scarto e quindi contribuiscono al risparmio energetico.

KOFLER *(Aut)*. Gli emendamenti 17-*bis*.0.1 (testo 2) e 17-*bis*.0.2 (testo 2) riducono l'inquinamento atmosferico in quanto prevedono la proroga delle agevolazioni per il teleriscaldamento e l'utilizzo di gas metano.

PRESIDENTE. L'emendamento 17-*bis*.100 è stato trasformato nell'ordine del giorno G17-*bis*.200, che non sarà posto in votazione in quanto accolto dal Governo.

FALCIER, *relatore*. Invita il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento 17-*bis*.101 e a trasformarlo in ordine del giorno. Invita i senatori Kofler e Gubert a trasformare i loro emendamenti in ordini del giorno.

EUFEMI *(UDC)*. Mantiene l'emendamento 17-*bis*.101, che dispone una semplificazione procedurale che avvantaggia gli enti locali, proposta sulla quale non si comprende il parere contrario del relatore.

MORO *(LP)*. Aggiunge la firma all'emendamento del senatore Eufemi, che non comporta spese e semplifica le attività dei comuni.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Insieme al senatore Brignone, sottoscrive l'emendamento 17-*bis*.101.

CREMA *(Misto-SDI)*. Aggiunge la firma all'emendamento del senatore Eufemi. *(Applausi del senatore Chincarini).*

VICINI *(DS-U)*. Sottoscrive l'emendamento.

FALCIER, *relatore*. Modificando il precedente parere, si dichiara favorevole all'emendamento 17-*bis*.101. *(Applausi dai Gruppi UDC e LP).*

KOFLER *(Aut)*. Ritira gli emendamenti 17-*bis*.0.1 (testo 2) e 17-*bis*.0.2 (testo 2) trasformandoli nell'ordine del giorno G17-*bis*.400.

GUBERT *(UDC)*. Ritira l'emendamento 17-*bis*.0.100 e sottoscrive l'ordine del giorno presentato dal senatore Kofler.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17-*bis*.101 e accoglie l'ordine del giorno G17-*bis*.400.

TIRELLI *(LP)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 17-*bis*.101. *(Applausi dal Gruppo LP).*

Il Senato approva emendamento 17-bis.101.

PRESIDENTE. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 17-*ter*.0.1 e 17-*ter*.0.101 la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FALCIER, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 17-*ter*.0.100, mentre gli emendamenti 17-*ter*.0.1 e 17-*ter*.0.101 sono assorbiti del 17-*ter*.0.2 (testo 3) della Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

FRANCO Paolo *(LP)*. Ritira l'emendamento 17-*ter*.0.100.

Il Senato approva l'emendamento 17-ter.0.2 (testo 3).

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 17-*ter*.0.1 e 17-*ter*.0.101 risultano assorbiti. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione, segnalando inoltre l'esigenza di riaprire i termini per la presentazione dei subemendamenti all'8.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento x1.1a.

BASSANINI *(DS-U)*. Invita il relatore a considerare l'opportunità di ritirare l'emendamento x1.1b, che proroga una norma eccezionale connessa alla fase di avvio della legge-obiettivo, in quanto l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche attraverso decreto legislativo viola principi costituzionali e lede i diritti dei cittadini. Data la rilevanza della disposizione, ne chiede la votazione previa verifica del numero legale.

DONATI *(Verdi-U)*. La proroga di una norma eccezionale, prevista solo per la prima applicazione della legge obiettivo, dimostra il fallimento di tale strumento. In considerazione della gravità dell'emendamento, ne chiede il ritiro o altrimenti, la votazione previa verifica del numero legale. *(Applausi della senatrice De Zulueta).*

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento per un'ulteriore riflessione.

MORO *(LP)*. Concorda con la proposta del rappresentante del Governo.

TURRONI *(Verdi-U)*. Esprimendo momentanea soddisfazione per la proposta del sottosegretario Ventucci, sottolinea che l'approvazione di un progetto attraverso legge ne determina un'intangibilità che preclude la tutela dei diritti dei cittadini.

PRESIDENTE. Dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti x1.1b e x1.1d.

Il Senato approva l'emendamento x1.1c.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui riferimenti nominativi negli atti di sindacato ispettivo

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Le modalità con cui gli uffici istruiscono i testi degli atti di sindacato ispettivo lede la libertà di espressione dei parlamentari *(Commenti del senatore Eufemi);* in particolare, secondo una prassi instaurata in questa legislatura, vengono omessi i nomi delle persone, che possono essere citate solo attraverso la loro carica. Invita la Presidenza a valutare la questione chiedendo se esistano esplicite direttive scritte od orali in tal senso. *(Applausi dei senatori Peterlini e Malabarba).*

PRESIDENTE. Sul trattamento dei dati anagrafici degli atti di sindacato ispettivo gli uffici applicano una prassi del Senato *(Commenti del senatore Dalla Chiesa)*; assicura comunque che la questione verrà portata all'attenzione del Presidente del Senato *(Applausi del senatore Gubert)*. Dà quindi annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,18.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Basile, Bobbio Norberto, Bosi, Cirami, Collino, Contestabile, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Greco, Grillo, Marano, Mugnai, Pianetta, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nocco, per un sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e dei relativi impianti; Bergamo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea; Rotondo, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Onorevoli colleghi, in attesa che giunga in Aula il rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,48).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(697) *TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia* *(Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 697.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione sospensiva dal senatore Malan, che ne ha comunicato il ritiro alla Presidenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rotondo. Ne ha facoltà.

ROTONDO *(DS-U).* Signor Presidente, in passato la celiachia era considerata una patologia rara, con una frequenza media in Europa di un caso ogni 2.000-3.000 soggetti. Questi dati sono stati clamorosamente smentiti: oggi si parla di una frequenza di un caso ogni 130-300 individui nella popolazione generale europea.

L'ultimo studio epidemiologico in ordine di tempo è stato condotto dall'Istituto «Burlo Garofalo» di Trieste, in collaborazione con l'Università americana del Maryland. Utilizzando il modello già sperimentato dall'Istituto su 3.800 triestini, l'analisi americana, condotta su un campione di oltre 13.000 persone, ha fornito un dato di incidenza della malattia pari a un caso su 100 nati. La scoperta di una frequenza così alta rispetto al passato è dovuta principalmente al potenziamento delle indagini diagnostiche. Oggi, con le nuove metodiche, fare diagnosi di malattia celiaca è abbastanza facile.

Una patologia, quindi, piuttosto comune, che ha acquisito una dimensione sociale al punto che si discute se sia opportuno uno *screening* di tutta la popolazione giovanile, allo scopo di prevenire le possibili complicanze della celiachia mediante un tempestivo trattamento dietetico.

La malattia impone ai soggetti affetti di seguire una dieta rigidamente priva di alimenti contenenti il glutine per tutta la vita. Tutti gli alimenti contenenti grano, segale, orzo ed avena devono quindi essere esclusi dalla dieta; anche piccole quantità di glutine possono provocare un danno a livello della mucosa intestinale. All'inizio possono non comparire sintomi

evidenti, che tendono però ad evidenziarsi dopo molto tempo di dieta non corretta.

Si comprende quindi, cari colleghi, come sia fondamentale, per i soggetti affetti da celiachia (e questo disegno di legge va in tale direzione), poter identificare facilmente quegli alimenti che contengono anche piccole quantità di glutine. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toia. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U).* Signor Presidente svolgerò un intervento molto breve, perché questo è un argomento che abbiamo sviscerato in Commissione, sul quale si registra una condivisione quanto meno di intento, che è certamente quello di andare incontro e di alleviare, nei limiti del possibile, una condizione di difficoltà e di disagio, spesso anche di possibile rischio fisico grave, che oggi una parte della nostra popolazione corre. Lo corre per un'incuria, che si è sempre tollerata, nella informazione sulla composizione degli alimenti.

Sembra quasi ovvio, insomma, che si ponga termine ad una condizione che è rimediabile con un po' di informazione in più; semplicemente di questo si tratta: dare al consumatore la certezza dell'informazione su cosa contiene un certo alimento, soprattutto un alimento base, per esempio, come la pasta o altri che fanno parte normalmente, per la nostra alimentazione, della dieta quotidiana.

Con queste informazioni in più, in primo luogo possiamo evitare rischi per la salute di chi è affetto da questa malattia e non può assumere il glutine; in secondo luogo possiamo rendere in parte migliore la vita di alcune persone la cui mobilità oggi è bloccata, per esempio, in vacanza, proprio perché questa incertezza o non conoscenza del tipo di alimenti che assumono fuori casa rende loro impossibile muoversi, andare in vacanza in un albergo normale, avere insomma quelle condizioni di mobilità che noi tutti quotidianamente sperimentiamo senza neppure far caso alla notevole libertà di cui godiamo.

Credo sia doveroso per noi – visto che possiamo farlo prevedendo questa maggiore informazione – porre rimedio alla situazione attuale. Si tratta di fare chiarezza nella definizione dell'etichettatura dei prodotti; so che il relatore vuole modificare l'articolo unico su questo punto e trovo condivisibile anche la formulazione, da lui proposta, che è ulteriormente semplificatrice e dunque rende anche più facile il lavoro per le stesse imprese che dovranno provvedere a questa etichettatura.

In tal modo credo che avremo fatto una piccola opera di civiltà (dico piccola perché si tratta semplicemente di dare un'informazione in più, dunque non di complicati marchingegni), ma certamente si tratta di un'azione che va incontro ad un'attesa molto diffusa.

Credo sia capitato anche ad altri colleghi di conoscere molte persone che, saputo che il Parlamento si apprestava a varare una legge di questo tipo, hanno riconosciuto l'importanza dell'intervento legislativo, avendo in famiglia o nel loro giro di amici casi di celiachia. Si tratta di persone

che conoscono la malattia ma che non sanno stimare il numero, certamente elevato, di malati.

Ad ogni modo, fosse anche un numero ridotto, poiché è nel nostro potere di legislatori compiere un'azione per migliorare le condizioni di vita di molti cittadini, credo sia doveroso intervenire.

Quello al nostro esame è un provvedimento proposto dall'opposizione ma che ha trovato una larga condivisione. Di questo, in qualità di prima firmataria del disegno di legge, non posso che compiacermi. Ciò significa che quando si esamina un disegno di legge serio, concreto, che risponde ad un'attesa dei cittadini, anche il Parlamento è in grado di trovare le intese necessarie. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zavoli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, ritengo necessario, oltre che utile, che il Parlamento si occupi con efficacia delle patologie di origine genetica e mi auguro che non se ne occupi solo il Senato.

Oggi affrontiamo il problema della celiachia che, come è noto e come hanno detto i colleghi, è un'intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in diversi cereali, fra i quali i più noti sono il frumento, l'orzo, la segale, il farro; altri, come l'avena, possono contaminarsi durante i processi produttivi.

Questa grave patologia colpisce un individuo ogni 100-150. Secondo l'Associazione italiana celiachia, un anno fa si stimavano 40.000 celiaci diagnosticati; i non diagnosticati, per limiti legati a mancati *check up* utili, sono invece circa 300.000.

Tale patologia, se non è adeguatamente trattata con una dieta *glutin-free*, alimenta complicanze spesso invalidanti, come l'osteoporosi, il diabete mellito, il linfoma intestinale, la tiroide autoimmune, l'infertilità. Queste complicanze comportano elevati costi sociali.

È vero che questa patologia è ai più sconosciuta, anche per la mancata diagnosi medica. Ciò è dovuto alla rilevante presenza di soggetti privi dei sintomi evidenti della malattia, alla non conoscenza presso la popolazione e le istituzioni, ma anche ad una sintomatologia non riconducibile a tale patologia da parte dei medici di base.Appena individuata, l'unica terapia è la dieta permanente rigorosamente senza glutine per tutta la vita.

È evidente, quindi, che occorre un impegno maggiore anche per le risorse da destinare alla sanità, ma se si continua a sperare nelle scelte del ministro Tremonti, le speranze continueranno ad essere vane.

In Commissione, sin dall'inizio dell'attuale legislatura, abbiamo affrontato la problematica, determinando un percorso di confronto tra le forze politiche, ma soprattutto ascoltando le parti interessate, prima fra tutte l'Associazione dei cittadini colpiti dalla celiachia, e si sono prese in considerazione le valutazioni dei rappresentanti delle associazioni industriali ed artigianali che si occupano di alimentari, che hanno anch'essi partecipato alle audizioni.

Obiettivo del disegno di legge in discussione oggi è quello di avviare un percorso alimentare che eviti i rischi ai celiaci. Il modo più semplice è quello di intervenire sulla etichettatura dei prodotti alimentari. La presenza di glutine deve essere evidenziata.

Colleghi, i limiti della dieta *glutin-free* rappresentano privazioni inaudite per gli appassionati della dieta mediterranea, ma il glutine può essere presente nei conservanti, negli additivi, negli aromi. Ecco perché, se su 100 grammi di prodotto secco si registra una presenza di glutine superiore a 20 milligrammi, nell'etichettatura deve essere ben visibile l'indicazione «contiene glutine»; se invece su 100 grammi la presenza di glutine è inferiore a 20 milligrammi e superiore a 2, va riportata la dicitura «privo di glutine»; se ci troviamo di fronte ad una presenza di glutine inferiore a 2 milligrammi, è necessario riportare l'indicazione «naturalmente privo di glutine». Questo prevede il disegno di legge di cui la senatrice Toia è prima firmataria.

Questo però ha creato una serie di difficoltà, soprattutto tra le industrie alimentari, che hanno posto condivisibili preoccupazioni, in primo luogo la mancata omogeneità della normativa a livello quantomeno europeo. I prodotti finiti, spesso anche nel settore alimentare, abbisognano di semilavorati dei quali non si conosce analiticamente il contenuto.

L'Italia è riconosciuta come il maggiore produttore mondiale di pasta di semola. Abbiamo la consapevolezza che tra i produttori vengono impiegate risorse significative per applicare sistemi di prevenzione e di autocontrollo per garantire al consumatore requisiti di qualità, igiene e sicurezza. Ma è anche vero che la normativa in vigore lascia notevoli casi di esenzione dall'obbligo di menzionare in etichetta determinati ingredienti.

Acquisita la sensibilizzazione della Commissione su quanto dichiarato dall'Associazione celiaci, condivise le preoccupazioni rispetto al quadro normativo generale, sicuramente carente, dobbiamo decidere. Non ci si può trincerare nell'attesa di una direttiva europea che ritarda.

Certo, costerà alle imprese riscrivere gli ingredienti quando in magazzino sono conservati gli involucri o le scatole dove manca un'etichettatura analitica, ma ciò non può e non deve costituire un ostacolo, così come il mancato segnale dell'Europa non può rappresentare un blocco.

Dobbiamo impegnarci per migliorare i livelli della qualità della vita non solo con la politica dell'effimero ma garantendo la salute a tutti i cittadini. I celiaci aumentano annualmente in modo preoccupante; bisogna operare per far conoscere la malattia, per applicare la necessaria terapia e per evitare le gravi conseguenze di cui ho parlato prima.

Dobbiamo sperare nella ricerca genetica per avere una maggiore conoscenza del meccanismo attraverso il quale il glutine stimola la formazione di un autoanticorpo e il danneggiamento dei tessuti, soprattutto dei villi intestinali.

Ci hanno detto che da più di vent'anni si ricercano geni associati alla celiachia e negli ultimi tre anni si sono fatti passi in avanti significativi.

Sull'informazione e la ricerca dobbiamo insistere, ma adesso occorre attestarsi sulla realtà. Dobbiamo aiutare i 300.000 italiani vittime dell'in-

ganno del glutine a vivere meglio. Se aspettiamo la norma europea o universale rischiamo di non fare un buon servizio.

Il Gruppo DS-l'Ulivo voterà favorevolmente per dare un segnale all'Europa, per tendere la mano della solidarietà e dell'impegno ai celiaci aumentando così la loro speranza per una vita più serena e normale, per una salute migliore. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fasolino. Ne ha facoltà.

* FASOLINO *(FI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia desidero esprimere il parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, compiacendomi con i presentatori che sono intervenuti in un settore molto delicato e importante della salute. Esprimo altresì l'augurio che, a seguito di questo disegno di legge, anche le normative europee e di altri Paesi possano adeguarsi alla necessità di dettare norme rispetto ad una patologia di grande importanza.

Infatti, essa colpisce centinaia di migliaia di persone, soprattutto durante l'età evolutiva, compromettendo lo sviluppo di tessuti, di organi e di apparati che poi possono condizionare in maniera indelebile lo sviluppo definitivo dell'organismo. La comunità ha bisogno di organismi sani, di energie normali affinché possa attendere ai vari compiti di pertinenza propria del convivere civile.

A questo punto desidero richiamare l'opportunità offerta dall'emendamento del relatore, una proposta che non inficia per nulla il dettato del disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, migliorandolo, anzi, con la semplificazione delle etichettature. Sappiamo come sia difficile oggi per il consumatore districarsi nella giungla delle etichette, per cui se si dividono i prodotti soltanto a seconda che contengano o meno glutine, a mio avviso si riuscirà a difendere più concretamente il consumatore che, essendo acquirente molte volte impreparato, non riesce a capire i mille sottintesi di un'etichettatura eccessivamente specializzata.

In questo modo, quindi, la legge sarà ancora più efficace, per cui mi auguro che tutta l'Assemblea possa accogliere favorevolmente la proposta modificativa avanzata dal relatore. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Borea).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TUNIS, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, la discussione che si è svolta in Aula ha evidenziato in modo chiarissimo le problematiche relative a questa patologia di cui tantissimi italiani soffrono, per cui è da condividere la necessità di semplificazione nell'etichettatura, in quanto deve essere scritto chiaramente se i prodotti contengono glutine.

Inoltre, è stata evidenziata la difficoltà di ottenere pasti sicuri soprattutto nelle strutture scolastiche e ospedaliere. Mi sembra che questo sug-

gerimento sia accoglibile, per cui nell'articolo modificato secondo la formulazione proposta dal relatore può aggiungersi, in fine, che è fatto obbligo ai gestori della ristorazione collettiva di assicurare la somministrazione di pasti diretti anche ai celiaci.

Per tale motivo, anticipo il parere favorevole sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico articolo del disegno di legge.

Su questo articolo sono stati presentati emendamenti, da intendersi illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

TUNIS, *relatore*. Signor Presidente, il parere sui due emendamenti è favorevole, come ho già anticipato in sede di replica.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

ULIVI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIVI *(AN)*. Signor Presidente, con il permesso dei presentatori, vorrei aggiungere la mia firma al disegno di legge, in modo da risultare fra i proponenti.

PRESIDENTE. Poiché analoga richiesta mi perviene dai senatori Tatò, Garraffa e Rotondo, chiedo cortesemente di far pervenire le sottoscrizioni alla Presidenza.

Sono inoltre pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma all'emendamento 1.101, da parte dei senatori Garraffa, Montalbano, Chiusoli, Maconi e Baratella.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto per esprimere molta soddisfazione, in primo luogo per aver condotto in porto questo provvedimento e in secondo luogo per l'unanimità che emerge dalle dichiarazioni finora svolte e dalla richiesta di adesione agli emendamenti. Significa che abbiamo intercettato un bisogno diffuso e con il nostro lavoro cerchiamo di darvi risposta.

Accanto alla chiarezza di informazione, che può garantire una qualità della vita migliore per molte persone, ritengo opportuno integrare l'apprezzamento per la parte relativa all'informazione, che risolviamo con questo provvedimento con un'indicazione aggiuntiva.

Occorre che complessivamente la problematica dei malati di celiachia sia assunta dalle istituzioni in tutti i suoi aspetti. Noi ci occupiamo oggi di un aspetto che potremmo iscrivere nel capitolo relativo ai diritti del consumatore, al diritto all'informazione e alla conoscenza di ciò che si acquista e di ciò che si assume.

Questo, tuttavia, è solo un capitolo; voglio richiamare anche il capitolo sanitario perché so che i colleghi della Commissione sono particolarmente attenti e sensibili a questo tema, relativo a ciò che oggi si fa per fornire, nei casi di malattia conclamata perdurante, dei presìdi adeguati, anche alimentari, sotto forma di prodotti, per dare quelle garanzie che diventano di cura, di riabilitazione, di attività prettamente sanitaria che oggi sono insufficienti.

Approfitto della soddisfazione dovuta all'approvazione di questo disegno di legge per dire ai malati di celiachia che l'impegno delle istituzioni continuerà anche sotto il versante più specificamente sanitario.

Ritengo che vada espresso un ringraziamento al relatore, che ha saputo condurre in porto con tenacia, anche con le difficoltà temporali che abbiamo avuto, questa semplice ma importante legge. Oggi, inoltre, con molta lungimiranza, egli ha accolto anche l'emendamento del collega Rotondo, che costituisce un passo avanti, è un completamento a questo provvedimento.

Con questa legge delineiamo un percorso che prevede ulteriori tappe all'insegna della nostra funzione: approvare leggi che aiutino a migliorare le condizioni di vita di molti cittadini. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI)*.

SEMERARO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO *(AN)*. Signor Presidente, esprimo soddisfazione per il completamento dell'*iter* di questo provvedimento legislativo di estrema importanza. Devo ricordare che già in un'altra occasione un argomento

del genere era venuto all'attenzione degli organi legislativi, ma il relativo provvedimento non era giunto a conclusione. Ciò dimostra la volontà determinata e inequivocabile da parte di questa maggioranza di apprestare e offrire le migliori forme di tutela per il consumatore in qualsiasi circostanza. Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Salzano e Tunis).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento, sottolineando un aspetto peraltro evidente: l'etichettatura in questo caso ha un effetto preventivo, aiutando gli affetti da questa patologia, la celiachia, a superare una *impasse* legata al tipo di alimentazione.

Esistono però altre patologie per cui si può disporre lo stesso tipo di intervento. Inviterei quindi il Governo a riprendere il tema e farne oggetto di un esame affinché sia previsto un intervento simile per coloro che sono affetti da patologie analoghe. Questo sistema non impegna risorse finanziarie ma dà benefici sostanziali. Mi auguro che l'invito della prima presentatrice del disegno di legge, ad intervenire anche da un punto di vista sanitario, sia accolto dal Governo.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Esprimo il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge.

Come ha già detto la collega Toia, questo passo è necessario ma non sufficiente, anche dal punto di vista alimentare, perché, al di là della questione dell'etichettatura, chi è affetto da celiachia incontra difficoltà assumendo cibi presenti sul mercato di cui non è riconoscibile la quantità minima di glutine.

Il provvedimento deve rappresentare un primo passo per affrontare questa patologia su molteplici livelli: sul piano dello *screening*, che non può essere neonatale; sul piano dell'impegno scientifico per trovare forme diverse dalla biopsia intestinale, rendendo più facile e meno invasiva la diagnosi di queste malattie. Si sta facendo molto per la celiachia: ricordo che il Servizio sanitario nazionale, a proprio carico, mette a disposizione di chi è affetto da questo morbo prodotti alimentari specifici.

I presentatori del disegno di legge hanno aperto una finestra, cerchiamo di non chiuderla e di aprirne ulteriori, come sottolineato dal collega Rollandin, in relazione ad altri tipi di patologie. Con interventi di poco costo si può notevolmente migliorare la vita dei nostri concittadini meno fortunati. *(Applausi dai Gruppi LP e del senatore Rollandin).*

TATÒ *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ *(AN)*. Signor Presidente, confermo il voto favorevole di Alleanza Nazionale a una legge importante, volta ad arginare una patologia, il morbo celiaco, che colpisce soprattutto nell'età infantile e giovanile e che, non raramente, ha determinato decessi. Il provvedimento protegge i malati ma tutela anche il Servizio sanitario nazionale, considerato l'esborso di energie e risorse che questa patologia comporta.

PRESIDENTE. Senatore Tatò, in dichiarazione di voto era già intervenuto per il suo Gruppo il senatore Semeraro. Consideriamo il suo intervento in senso rafforzativo, come una dichiarazione molto favorevole!

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(2402) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2402, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, mi scuso innanzi tutto del leggero ritardo, dovuto al fatto che la 1ª Commissione ha terminato l'esame del provvedimento solo qualche minuto fa.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge al nostro esame, atto Senato n. 2402, che concerne la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», era composto inizialmente di 17 articoli, più uno relativo ai termini dell'entrata in vigore, e interessa materie e settori diversi.

La Camera dei deputati, nell'approvare il testo, lo ha integrato con alcune modifiche. La 1ª Commissione del Senato, in via preliminare, ha verificato, riscontrandone i presupposti, che il provvedimento avesse i requisiti di necessità e urgenza indispensabili per l'emanazione del decreto-legge.

Dividendo i vari articoli in due gruppi, si può riscontrare come i requisiti risultino esistenti, innanzi tutto per la necessità di prorogare la scadenza di vari adempimenti, in genere di competenza di enti pubblici, allo scopo di favorire e permettere l'attuazione degli stessi, previsti da norme di legge in vigore e, in secondo luogo, per l'esigenza di prorogare termini o semplificare con urgenza procedure relative a provvedimenti in vigore e per i quali sono in discussione, con altri provvedimenti, modifiche legislative.

La necessità di intervenire e prorogare le imminenti scadenze è proposta fino al termine, che viene indicato, entro il quale si presume che la nuova normativa entri in vigore.

Il primo gruppo di norme per i quali sussistono i requisiti di necessità e urgenza, comprende: l'articolo 1, inerente la sospensione delle procedure di sfratto; l'articolo 2, che riguarda la liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto terzi; l'articolo 3, il quale proroga alcuni termini per l'utilizzo di fondi per la riqualificazione urbana della città di Palermo; l'articolo 4, che modifica l'efficacia di alcuni termini per la messa in sicurezza degli impianti nei fabbricati previsti nel testo unico per l'edilizia; l'articolo 5 relativo agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma; l'articolo 7, primo comma, inerente alcuni termini per la trasformazione di enti pubblici; l'articolo 9, che riguarda i termini per la trasformazione statutaria delle associazioni di produttori; l'articolo 10, il quale modifica i termini per la gestione e trasformazione di consorzi agrari; l'articolo 11, relativo ai termini per la gestione fuori bilancio delle amministrazioni statali; l'articolo 12, inerente i termini per gli adempimenti previsti per i proprietari di immobili distrutti da eventi calamitosi e adibiti ad attività produttive; e, infine, l'articolo 13, riguardante i termini e la semplificazione delle procedure per erogazioni di fondi a famiglie per contributi a scopo educativo.

In quello che ho individuato come secondo gruppo si può invece ricomprendere: l'articolo 6, che riguarda la proroga dei termini per adempimenti relativi al sistema ferroviario; l'articolo 7, secondo comma, inerente la definizione di nuovi termini per il trasferimento del Servizio dighe all'ente Registro italiano dighe (RID); l'articolo 8, che prevede la concessione di nuovi termini per adempimenti a carico dell'UNIRE e agenzie scommesse ippiche; l'articolo 14, che prevede la proroga dei termini della normativa in vigore per l'accesso alle professioni legali; l'articolo 15, che fissa nuovi termini per la difesa d'ufficio presso i tribunali per minorenni; l'articolo 16, che dispone la proroga dei consigli direttivi dei commercialisti e dei ragionieri, in attesa della normativa che dovrebbe unificare i due ordini; e l'articolo 17, che prevede una proroga della normativa in vigore per aliquote relative a prodotti provenienti della coltivazione degli idrocarburi.

È stata pure riscontrata – sempre da parte della 1ª Commissione – la competenza statale nelle materie oggetto delle proroghe, con la constatazione che non vengono lese competenze regionali.

Passando, sia pur velocemente, all'esame dei singoli articoli, su cui mi sono appena soffermato, e tenendo conto anche degli articoli integrativi approvati dalla Camera in sede di conversione, ricordo che l'articolo 1 è relativo alla proroga dell'esecuzione degli sfratti. Il primo termine, fissato inizialmente dalle legge n.388 del 2000 al 29 giugno 2001, è stato più volte prorogato con decreti-legge, tutti convertiti, e fissato al 30 giugno 2004. Si applica nei comuni definiti ad alta tensione abitativa e a favore di locatari già beneficiari del Fondo per il sostegno della locazione (locatari di oltre 65 anni, handicappati gravi ed altre categorie protette). In verità, sull'argomento esistono ordini del giorno, accettati dal Governo, intesi ad evitare altre proroghe. La norma, però, diventa opportuna per la constatazione delle difficoltà di applicazione della normativa in vigore e per i ritardi di attuazione relativamente all'erogazione dei fondi a sostegno della locazione. È una norma che appare congrua e finalizzata a permettere l'attuazione degli adempimenti già previsti.

L'articolo 1-*bis*, che è stato introdotto dalla Camera, reca la proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia già previsti con l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997. È una proroga dal 30 settembre al 31 dicembre di quest'anno, relativa alla possibilità di detrarre certi costi ai fini dell'IRPEF.

L'articolo 2 proroga dal 30 giugno al 30 dicembre 2004 i termini di avvio della completa liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore. Il termine era già stato fissato dal decreto-legge al 30 giugno 2004, ed un emendamento, approvato anche questo dalla Camera, porta il termine al 31 dicembre 2004.

Il provvedimento si rende necessario per permettere la riorganizzazione del settore dell'autotrasporto, costituito in Italia da molte piccole imprese, onde permettere alla nuova scadenza una maggiore competitività con le grandi imprese straniere.

L'articolo 3 proroga invece al 31 dicembre 2003 il termine per il completamento degli interventi di riqualificazione urbana e di restauro dei monumenti della città di Palermo, scadenza già fissata al 30 giugno 2003 e prorogata al 31 dicembre 2003, per permettere l'utilizzo delle disponibilità finanziarie residue rispetto a quelle stanziate, in relazione alla Conferenza ONU sul crimine organizzato, svoltasi, appunto, a Palermo, tra l'11 ed il 15 dicembre del 2000. Il termine, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2001, è già stato una prima volta prorogato con la legge n. 166 del 2002 ed è relativo all'impiego della somma rimasta residua.

L'articolo 4 prevede un'ulteriore proroga, al primo gennaio 2004 all'entrata in vigore del Capo V, parte seconda (articoli dal 107 al 121), del testo unico in materia di edilizia. Il termine è stato più volte prorogato e la cosa si è resa necessaria per il rilevante numero delle unità immobiliari non ancora regolarizzate. È da ricordare che le nuove norme per la sicurezza degli impianti sono ora applicabili a tutti gli edifici, indipendentemente dal loro uso, in ciò modificando una precedente normativa, la legge n. 46 del 1990.

L'articolo 5 proroga di sei mesi, dal 30 giugno 2003 al 1º gennaio 2004, il termine entro il quale il commissario preposto al completamento della realizzazione delle opere di viabilità può revocare le concessioni per la realizzazione delle opere, in assenza di significativi avanzamenti delle opere stesse. L'articolo di riferimento è relativo agli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

L'articolo 5-*bis*, relativo alla proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella Regione Piemonte, è stato introdotto dalla Camera. La proroga al 31 marzo 2004, relativa solo alle aree danneggiate dal terremoto dell'11 aprile 2003 nella Regione Piemonte, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2003, è relativa ai soggetti che, alla data del terremoto, risiedevano nei territori oggetto dell'ordinanza. È una particolare e speciale proroga delle stesse materie (ristrutturazioni edilizie) che l'articolo 1-*bis* appena citato ha fissato al 31 dicembre 2003. Il provvedimento risulta riguardare oltre 1.000 comuni.

L'articolo 5-*ter* è stato introdotto anch'esso dalla Camera con un emendamento. Esso reca una proroga per le stesse zone individuate nell'articolo 5-*bis*, relativa alle agevolazioni previste dalla legge n. 383 del 2001 e al rilancio dell'economia in quelle aree, prevedendo la riduzione del 50 per cento del reddito sottoposto ad imposizione per investimenti strumentali in beni. È la riproposizione in pratica di misure agevolative già introdotte in passato dalla cosiddetta legge Tremonti, la n. 489 del 1994. Il provvedimento dovrebbe riguardare circa 70 comuni.

L'articolo 5-*quater*, anch'esso introdotto dalla Camera, prevede la proroga delle agevolazioni (vedasi l'articolo 5-*ter)* nell'ambito dei comuni interessati dagli eventi calamitosi nella provincia di Brescia, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole del 13 agosto 2002.

L'articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2005 del termine a partire dal quale affidare tramite gara il servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri notturno a lungo e media percorrenza. Risulta che la proroga si rende necessaria in relazione all'assenza di imprese effettivamente operanti nel settore ed in grado di partecipare alla gara oltre all'attuale unico operatore (Trenitalia Spa). Analoga proroga – ricordo – è stata prevista dall'articolo 11 della legge n. 166 del 2002 per i servizi di trasporto regionale e locale.

L'articolo 7, al comma 1, reca la proroga, dal 30 giugno 2003 fino a sei mesi dopo la scadenza del termine di esercizio della delega prevista dalla legge n. 137 del 2002, dei termini per il completamento del processo di trasformazione o soppressione degli enti pubblici previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Questo allo scopo di coordinare gli adempimenti previsti dalla delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 137 del 2002.

La norma prorogata affida al Governo l'individuazione degli enti che devono essere trasformati in società per azioni o fondazioni di diritto pri-

vato o che devono essere fusi tra di loro. Sostanzialmente, in considerazione del fatto che la delega deve essere esercita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge e quindi entro il 23 gennaio 2004, risulta che il nuovo termine massimo è fissato al 23 luglio 2004.

L'articolo 7, comma 2, invece, prevede il trasferimento al RID, Registro italiano dighe, delle funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe, alla data del 1º luglio 2003. Il RID è nato – ricordo – dalla soppressione del Servizio nazionale dighe nell'ambito del generale riordino dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Alla norma del 1998 si è data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003 che ha definito l'organizzazione del nuovo ente, permettendo ora la soppressione di quello precedente. È pure previsto l'obbligo per i gestori di dighe di iscriversi al RID con il pagamento dei diritti previsti.

L'articolo 8 prevede che il Ministero delle politiche agricole, con la collaborazione dell'UNIRE, proceda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario del servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

Si ricorda che i concessionari hanno segnalato difficoltà di provvedere ai versamenti degli importi-canoni di concessione minimi previsti, e che quindi la ricognizione dovrebbe permettere un'individuazione delle posizioni debitorie dei singoli. La ricognizione, inoltre, dovrà tener conto delle norme relative ai decreti legge non convertiti e dei versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 45 del 2003.

Si ricorda che su 851 concessioni risulta che vi erano state 340 richieste di adesione ai sensi del decreto dirigenziale 6 giugno 2002, 469 provvedimenti di decadenza e 42 casi residui perché in regola.

È anche previsto che in attesa della ricognizione, e comunque entro sessanta giorni dal presente decreto, non debbano essere adottate sospensioni dei provvedimenti di decadenza delle concessioni.

L'articolo 9 proroga di dodici mesi le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori che devono essere raggruppate sulla base degli scopi, della veste giuridica, dei contenuti degli statuti, dei requisiti. Le associazioni in questione hanno l'obbligo di assumere la veste giuridica prescritta entro il termine previsto ed ora prorogato.

Gli adempimenti sono in gran parte affidati alle Regioni che risultano in particolare ritardo nel dare adempimento al decreto legislativo n. 228 del 2001. Inoltre, con legge n. 387 del 2003 il Governo è stato delegato a rivedere la normativa in materia di organizzazione dei produttori.

L'articolo 10 prevede la proroga di diciotto mesi, ridotta dalla Camera a dodici mesi, del termine di riforma dei consorzi agrari per riportarli nella condizione di amministrazione ordinaria.

L'articolo 10-*bis*, introdotto dalla Camera, prevede una proroga dei termini per l'adeguamento degli scarichi alla normativa comunitaria sul trattamento delle acque previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999. La norma prevedeva originariamente tre anni di tempo per l'adeguamento.

Sembrerebbe che i termini di cui si propone la proroga siano già scaduti, tenendo conto che il provvedimento è relativo sia agli scarichi autorizzati sia a quelli non ancora autorizzati.

L'articolo 11 differisce al 31 dicembre 2003 il termine già previsto al 1° luglio 2003 per la soppressione delle gestioni fuori bilancio presso le amministrazioni dello Stato.

L'articolo 12 dispone il differimento dei termini relativi alla convocazione dell'assemblea per la riduzione del capitale sociale per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2002.

Il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri introdotto alla Camera dei deputati permette meglio di individuare le zone delle Regioni interessate (Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna). La proroga riguarda gli immobili sedi di attività produttive interessate da ordinanze di sgombero per inagibilità o interdizione al traffico di vie di accesso. I Comuni interessati sono stati individuati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2003. La norma permette di ripartire il costo (comma 2) poiché prevede un ammortamento in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

La Camera dei deputati ha inoltre approvato un emendamento per precisare che la norma in questione non comporta una riduzione delle entrate fiscali e un differimento delle scadenze fiscali.

L'articolo 13 prevede che la disciplina della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia adottata con un decreto di natura non regolamentare. L'articolo al quale si fa riferimento prevede che siano emanati con un decreto interministeriale i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo cosiddetto «buono scuola» finalizzato alla riduzione degli oneri per l'attività educativa presso scuole paritarie.

L'articolo 14 riguarda la proroga, fino a tutto l'anno accademico 2003-2004 della disciplina in vigore per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione delle professioni legali basate attualmente su quiz selettivi. L'istituzione di tali scuole è prevista dalla legge n. 127 del 1997, con la delega al Governo di emanare decreti legislativi, con il principio della semplificazione dello svolgimento del concorso. In considerazione del fatto che è in corso la modifica del decreto ministeriale n. 537 del 1999, che prevede la modifica della normativa in vigore circa le modalità dei concorsi, si rende necessaria un'ulteriore proroga delle norme in vigore anche per il prossimo anno accademico.

L'articolo 15 è diretto a prorogare al 30 giugno 2004 il termine, già prorogato, relativo alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori con riguardo alla difesa d'ufficio in favore dei genitori e del minore. *(Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, ho esaurito il mio tempo?

PRESIDENTE. Senatore Falcier, le ho già dato dei minuti in più, ma siamo arrivati a ventitré minuti.

FALCIER, *relatore*. Il mio tentativo era di illustrare il provvedimento articolo per articolo. Aggiungo soltanto che la 1ª Commissione ha approvato ulteriori emendamenti che propone all'Aula. Naturalmente auspico l'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera unitamente agli emendamenti proposti dalla Commissione stessa. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Avendo gli iscritti a parlare rinunciato ad intervenire, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo dichiara di concordare con quanto esposto dal relatore.

PRESIDENTE. La relazione del senatore Falcier è stata talmente esaustiva da far rinunciare ad intervenire.

A questo punto, non essendo ancora stati trasmessi gli emendamenti ed i relativi pareri, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,37, è ripresa alle ore 11).

Colleghi, non essendo ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio, sono costretto a sospendere nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,01, è ripresa alle ore 11,32).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G1, G100 e G200, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprimerei parere favorevole sull'ordine del giorno G1, rimettendomi in ogni caso al Governo, a condizione che, nel dispositivo, le parole «ad intervenire mediante la proroga» siano sostituite dalle altre «a valutare la possibilità di prorogare».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100, rimettendomi comunque al Governo.

Ovviamente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G200.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1 si intende modificato nel senso proposto dal relatore.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G1 (testo 2), G100 e G200 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G1 (testo 2), G100 e G200 non saranno posti ai voti.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1. che il comma 2 dell'articolo 1-*bis*, venga sostituito dall'altro: "2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri";

2. che al comma 2 dell'articolo 5-*bis*, le parole "pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003," siano sostituite dalle seguenti: "pari ad euro 100.000 per il 2004, ad euro 300.000 per il 2005 e ad euro 100.000 per il 2006", nonché, dopo le parole "corrispondente riduzione" siano inserite le seguenti: "delle proiezioni per gli anni 2004, 2005 e 2006";

3. che il comma 2 dell'articolo 5-*ter*, venga sostituito dall'altro: "2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.";

4. che venga soppresso l'articolo 5-*quater*».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione dell'emendamento 8.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*-0.4, 5.100, 7.100, 14.1, 14.2, 17-*bis*.100, 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.100, 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 1-*bis*.4, 1-*bis*.0.6, 2.0.1, 5-*ter*.0.1, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.5 e 1-*bis*.0.8. La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 17-*ter*.0.1, 17-*ter*.0.101, con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia rispettivamente aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n,

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203", nonché parere non ostativo sui rimanenti emendamenti».

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli ultimi emendamenti trasmessi dalla Commissione, ho verificato che recepiscono integralmente le condizioni poste. Pertanto, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, rendo parere di nulla osta.

Se mi consente, signor Presidente, gli emendamenti 17-*bis*.0.1 e 17-*bis*.0.2, nel nuovo testo a firma della senatrice Thaler Ausserhofer e altri senatori, sono stati oggetto di discussione all'interno della Commissione nella seduta notturna di ieri, ad esito della quale la Commissione aveva espresso un orientamento. Il testo di questi due emendamenti recepisce l'orientamento della Commissione e pertanto rendo parere di nulla osta.

Desidero inoltre sapere, affinché possa esprimermi, se vi sono altri emendamenti presentati all'Aula su cui io debba rendere il parere. In tal caso, sarebbe utile che disponessi dei relativi testi.

PRESIDENTE. Ve ne è uno del relatore.

AZZOLLINI *(FI)*. Presumevo che ci fosse. Per quanto di competenza della 5ª Commissione, questo emendamento non mostra profili di onerosità e pertanto posso esprimere parere di nulla osta ai sensi dell'articolo 100.

Devo infine osservare, signor Presidente, che la Commissione non ha potuto deliberare sull'emendamento 8.100. Questo emendamento ha profili di rilevanza per la Commissione; pertanto, chiedo alla Presidenza di operare in modo che la Commissione – ove si ritenga di andare avanti su quell'unico emendamento – possa tornare a riunirsi, avendo esso profili che meritano una valutazione e che non possono essere ricompresi in una mia valutazione ai sensi dell'articolo 100.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini. Considerata la sua richiesta, se dovessimo arrivare ad esaminare quell'emendamento, lo accantoneremo in attesa del parere della 5ª Commissione.

BRUNALE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento a proposito delle sue comunicazioni circa le valutazioni e il deliberato della Commissione bilancio.

Il senatore Azzollini ha fatto poco fa riferimento all'emendamento 8.100, che necessiterebbe di un approfondimento e di una valutazione ben più ponderati, cui al momento non si è dato luogo.

Chiedo a lei, signor Presidente, se, stante il testo del provvedimento al nostro esame, ovvero la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, non ritenga che debba essere reso all'Aula un parere anche circa la procedibilità o meno di questo emendamento. Ritengo – questa, almeno, è la mia opinione – che nel suo insieme tale emendamento non sia procedibile e che quindi non possa essere preso in esame da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Brunale, sul merito della copertura, del parere della Commissione bilancio e dell'ammissibilità ci esprimeremo quando affronteremo l'argomento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 riguarda le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.

La Camera ha previsto di prorogare la detrazione del 36 per cento fino al 31 dicembre del 2003. A parte i problemi di copertura, successivamente risolti dalla Commissione bilancio del Senato, riteniamo che la modifica introdotta dalla Camera sia assolutamente inefficace. Infatti, il problema non è solo quello di prevedere la detrazione del 36 per cento sui costi delle ristrutturazioni, ma anche quello di abbinare a questa possibilità l'IVA ridotta. Quindi, proponiamo di prorogare il regime di IVA ridotta fino alla fine dell'anno in corso.

Chiediamo, inoltre, di innalzare il tetto suscettibile di detrazione; infine, proponiamo l'estensione della norma, come inizialmente previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, alla possibilità di prevedere interventi, e quindi sgravi fiscali, sul complesso degli edifici. È, questa, l'unica possibilità per intervenire in modo adeguato sulle opere strutturali che permettono di garantire la messa in sicurezza degli edifici e gli interventi sulla stabilità degli stessi.

Per queste ragioni, sottoponiamo all'attenzione dell'Aula emendamenti che affrontano interventi rilevanti, che hanno contribuito allo sviluppo di un settore significativo come quello edile e hanno permesso la consistente crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, ci è stato appena consegnato il testo degli emendamenti della Commissione. Si tratta di serie di emendamenti che ricalcano il parere della 5ª Commissione, ma che richiedono un minimo di valutazione. Le chiedo perciò una breve sospensione dei lavori dell'Aula per darci modo di approfondire la sostanza dei nuovi emendamenti presentati.

PRESIDENTE. E di quanto tempo ritiene di aver bisogno, senatore Tirelli?

TIRELLI *(LP)*. Di almeno un paio d'ore.

PRESIDENTE. Colleghi, l'orario previsto per la chiusura della seduta in corso è stato fissato per le ore 14; gli argomenti da trattare nella seduta pomeridiana sono già stati fissati. Credo che una sospensione come quella chiesta dal senatore Tirelli impedisca, di fatto, di convertire il decreto in giornata.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, il calendario dei lavori prevede che il termine per la conversione di questo decreto-legge possa slittare anche alla prossima settimana. Non vedo motivi per cui, a fronte di emendamenti che ampliano e modificano di molto, rispetto a quelle originarie, alcune previsioni normative contenute nel provvedimento, la proposta fatta dal senatore Tirelli non possa essere accolta, tenuto conto anche dell'importanza delle modifiche proposte. Si parla, infatti, di estensione della delega e ci sono aspetti sui quali è necessaria anche da parte nostra un'attenta riflessione.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, a mio avviso un sistema per procedere nei nostri lavori ci sarebbe, ed io mi affido alla sua capacità di governare i lavori di quest'Aula.

Questa mattina abbiamo concluso, con la buona volontà di tutti, l'esame in Commissione degli emendamenti presentati. Pur comprendendo le esigenze di approfondimento di tanti colleghi, riterrei opportuno proseguire l'esame di quegli emendamenti, chiedendo ai colleghi di destinare eventualmente ad altro provvedimento ogni ulteriore modifica. Altrimenti, di qui a martedì prossimo non riusciremo a risolvere nessun problema, perché ai problemi già esistenti se ne aggiungeranno altri, dato che tutte

le volte che si parla di proroga dei termini sono innumerevoli le esigenze che via via saltano fuori.

Lei, signor Presidente, ricorderà come me il cosiddetto decreto «mille proroghe», di antica memoria, al quale si aggiungevano di volta in volta articoli nuovi. La prego, quindi, di attenersi al testo esaminato in Commissione e di chiudere su quello. D'altronde, il termine per la presentazione di emendamenti in Aula è scaduto da tempo; non riapriamolo. Questo valga per tutti i colleghi; valga anche per il relatore ed il Governo, come prevede il Regolamento.

Chiudiamo questo provvedimento qualora vi sia interesse a farlo. Diversamente, signor Presidente, rischieremmo di non approvarlo, mentre in esso sono contenute disposizioni che credo interessino tutti i colleghi.

Lei sa che io voto sempre pregiudizialmente contro tutti i decreti del Governo, perciò non cambia molto per me. Però, propongo di risolvere positivamente la questione senza cercare di aggiungere, *in articulo mortis*, ulteriori temi alla discussione.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per denunciare anch'io l'obiettiva difficoltà in cui mi trovo a procedere in questo modo. Ci troviamo di fronte un decreto *omnibus:* le materie trattate sono le più disparate, con infiniti riferimenti normativi; ciascuna ha un suo quadro legislativo estremamente complesso in cui risulta difficile orientarsi.

Abbiamo lavorato con una certa fretta in Commissione per riuscire a calendarizzare in Aula per questa mattina il decreto; purtroppo, l'esame in Commissione si è incentrato su un emendamento, poi opportunamente ritirato dal relatore, che presentava profili di incostituzionalità e di inammissibilità, che ha praticamente monopolizzato i lavori della Commissione. Ora, giunti in Aula già in questa complessiva difficoltà, ci troviamo di fronte ad ulteriori emendamenti.

È chiaro, signor Presidente, che è difficile, in queste condizioni, esprimere giudizi fondati e sereni. In definitiva, l'unico giudizio che potremmo esprimere riguarda il metodo, che ci vedrebbe necessariamente contrari, anche se comprendiamo che dietro quel metodo ci sono questioni di merito che necessiterebbero un approfondimento e una valutazione più serena e fondata. Però, in queste condizioni, le ripeto, l'unico giudizio che possiamo esprimere è riferito al metodo e sarebbe un giudizio negativo.

Chiedo quindi alla Presidenza di venire incontro alle nostre esigenze, per permetterci un giudizio più argomentato e che possa quindi risolvere problemi che – riconosciamo – ineriscono al dispositivo di legge e agli emendamenti presentati.

Potremmo pertanto senz'altro procedere nell'esame del decreto nel testo licenziato dalla Commissione; ogni ulteriore proposta emendativa do-

vrebbe, a parer mio, essere rinviata in Commissione per il dovuto approfondimento.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, ciò è rimesso alla sua prudente valutazione, ovviamente, ma ritengo non vi siano alternative tra la proposta del senatore Turroni e quella del senatore Tirelli, cioè sospendere la discussione o attenersi al testo licenziato dalla Commissione. Infatti, alcuni dei nuovi emendamenti sono totalmente incomprensibili per chi non abbia sottomano in questo momento (e in Aula non c'è) l'intera raccolta della legislazione italiana; essi fanno riferimento a disposizioni di legge e, finché non si leggono le disposizioni di legge richiamate, non si sa neppure di che argomento si tratta, visto che questo decreto-legge – forse incostituzionalmente – è un centone di disposizioni che riguardano materie diverse.

Signor Presidente, come ha proposto il collega Tirelli, si potrebbe sospendere la seduta per dare modo a ciascuno di noi di verificare nella raccolta delle leggi il significato dei nuovi emendamenti presentati. Diversamente, si potrebbe chiedere ai presentatori di rinunciare alla votazione di questi ulteriori emendamenti, proseguendo l'esame sulla base del testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei conoscere la posizione del relatore e del rappresentante del Governo in merito alle richieste avanzate.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, a mio avviso sarebbe opportuno proseguire l'esame degli emendamenti presentati dalla Commissione, unitamente a quelli già presentati in Aula e a noi noti, accantonando l'emendamento 8.100 e i relativi subemendamenti. È una richiesta che avevo già avanzato alla 5ª Commissione.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, in linea di principio non avrei problemi ad accettare questo modo di procedere.

Mi chiedo, però, se gli emendamenti che dovremmo approvare o respingere in Aula siano ininfluenti rispetto alla valutazione dei nuovi emendamenti presentati dalla Commissione. In questo momento non possiamo averne la certezza, anche perché non è stato possibile valutarli a fondo.

Ritengo sia molto difficile per il Governo assicurare che tali emendamenti non influiranno sul prosieguo della discussione, in quanto ancora non sappiamo se verranno approvati o respinti.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, credo sia impossibile prevedere questo.

Invito nuovamente il sottosegretario Ventucci ad esprimersi sulle richieste avanzate.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ritengo si possa proseguire l'esame degli emendamenti approvati in Commissione e di quelli presentati in Aula, accantonando l'emendamento 8.100.

Vorrei precisare che l'emendamento in questione si riferisce alle disposizioni sull'UNIRE, che erano state oggetto di un decreto approvato dal Senato, rinviato alla Camera e poi decaduto per i noti fatti.

Il Governo ha quindi presentato un disegno di legge avente lo stesso testo del provvedimento approvato dal Senato, che la Commissione finanze della Camera ha approvato, modificandolo. Quella formulazione è stata infine riprodotta nell'emendamento 8.100, al quale il relatore potrà proporre delle correzioni.

Il testo dell'emendamento è stato distribuito ai Gruppi parlamentari; tuttavia, poiché deve essere giustamente valutato, come sostenuto anche dal senatore Pedrini, consiglio di accantonarlo e proseguire nell'esame degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. A fronte di richieste che non sono assolutamente convergenti, sospenderei i lavori per una decina di minuti. È una decisione, questa, giustificata dalla novità della presentazione di alcuni emendamenti, seguita dalla richiesta del relatore e del rappresentante del Governo che, invece, va in direzione opposta.

È pertanto necessario assumere una decisione ponderata, anche perché il provvedimento dovrà tornare all'esame della Camera. È sempre possibile convertire il decreto nella giornata di martedì, ma con i rischi che possono conseguirne.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,54, è ripresa alle ore 12,14).

Riprendiamo i nostri lavori.

Colleghi, ho assunto informazioni proprio per darvi un'indicazione compiuta. Gli emendamenti definiti nuovi e giunti oggi in Aula non sono tali, in quanto presentati entro il termine stabilito in Commissione. Pertanto, sono stati discussi ed approvati in quella sede – penso – la scorsa settimana, come conferma il relatore; si può dunque procedere alla loro discussione.

Lo stesso discorso non vale, però, per l'emendamento 8.100, per il quale non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione; quindi, propongo di accantonarlo, insieme all'emendamento x1.1d, presentato oggi in Aula. Da questo momento sono aperti i termini per la presentazione dei subemendamenti, termini che scadranno alle ore 14, fermo restando che

d'ora in poi non si possono più proporre emendamenti; non vorrei, fra l'altro, trovarmi nuovamente di fronte a ulteriori ripensamenti.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, in relazione ai nuovi emendamenti per i quali ha dato la possibilità di presentare subemendamenti, chiedo agli Uffici di farci pervenire in Aula la legislazione di riferimento, dal momento che non siamo in grado di sapere a quale materia essi si riferiscono.

PRESIDENTE. Non so chi sia il vostro rappresentante nella Commissione di merito, ma il provvedimento è stato esaminato in Commissione.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, parlo del nuovo emendamento presentato in Aula questa mattina.

PRESIDENTE. Sarà fatto pervenire, ma è chiaro che la discussione e l'approvazione sono rinviate alla seduta di martedì prossimo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 1-*bis*.4, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4, 1-*bis*.0.6, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.5 e 1-*bis*.0.8, e parere favorevole sull'emendamento 1-*bis*.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, forse sarà sfuggito, ma ho presentato emendamenti all'articolo 1 e nessuno mi ha chiesto di illustrarli.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 è intervenuto il senatore Ripamonti.

TURRONI *(Verdi-U)*. È intervenuto sugli emendamenti da lui stesso presentati, non sui miei.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, mi spiace ma, nel momento in cui l'ho chiamata, era impegnato al telefono.

TURRONI *(Verdi-U)*. Mettiamola in questo modo!

PRESIDENTE. Glielo garantisco, senatore Turroni.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1-*bis*.2 e 1-*bis*.1 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1-*bis*.4, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4, 1-*bis*.0.6, 1-*bis*.0.1, 1-*bis*.0.5 e 1-*bis*.0.8 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, illustrando il mio emendamento soppressivo, svolgo anche una dichiarazione di voto.

L'articolo 3 reca un'ulteriore proroga – al 31 dicembre 2003 – dopo quella disposta con la legge n. 166 del 1º agosto 2002, del termine per il completamento degli interventi di riqualificazione urbana della città di Palermo, inizialmente previsti in relazione allo svolgimento della Conferenza sul crimine transnazionale, promossa dalle Nazioni Unite e svoltasi dall'11 al 15 dicembre 2000.

Tale disposizione non può essere condivisa, perché per effetto della proroga si consente l'utilizzo della trattativa privata e di altre procedure accelerate per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana della città di Palermo, originariamente previsti in relazione allo svolgimento della Conferenza ONU contro il crimine organizzato.

Le esigenze di celere realizzazione di tali interventi non possono più ritenersi sussistenti e la proroga appare pertanto ingiustificata, quindi a nome del Gruppo della Lega dichiaro il voto favorevole a questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LP).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 3.1 è contrario; proporrei quindi al presentatore di ritirarlo. Infatti, pur considerando le motivazioni che il collega Stiffoni esponeva, in caso di mancata proroga in questo decreto-legge verrebbe certamente meno la possibilità di usare fondi che, a seguito della Conferenza dell'ONU che ricordavo prima, avvenuta a Palermo, non potrebbero essere utilizzati.

Proporrei pertanto, se possibile, di ritirare l'emendamento; ove questa mia richiesta non fosse accolta, il parere è contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, confermo anch'io l'invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, accoglie l'invito al ritiro del relatore e del Governo?

STIFFONI *(LP)*. No, signor Presidente, chiedo che l'emendamento sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stiffoni e Pirovano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, uno degli emendamenti da me presentato è stato accolto in Commissione e riguarda l'esclusione degli

edifici scolastici di ogni ordine e grado da questa proroga che attiene alle misure di sicurezza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sul 4.3 della Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 5-*bis,* 5-*ter* e 5-*quater* del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5-*ter*.0.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 5-*bis*.100, 5-*ter*.100 e 5-*quater*.100 della Commissione e contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Boldi se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5-*ter*.0.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, l'emendamento 5-*ter*.0.1 è volto a prevedere, per i soggetti residenti nelle zone colpite dal terremoto dell'aprile 2003, in Piemonte, e in particolare nella zona di Alessandria, una proroga fino al 31 marzo 2004 dei termini legali per gli adempimenti di natura tributaria e finanziaria in relazione alla situazione di emergenza che si è determinata in quelle zone.

Ricordo che provvedimenti di questo tipo sono sempre stati presenti nelle ordinanze della Protezione civile in tutti i casi di eventi calamitosi. Per la prima volta, nell'ordinanza emanata per i fatti del 2003, questa norma non è stata introdotta. Ciò ha creato non poche difficoltà ai soggetti colpiti, anche perché alcune persone hanno avuto la casa distrutta o dichiarata inagibile, gravata, però, da un mutuo. Queste persone sono fuori dalle loro case, devono pagare il mutuo, non hanno avuto quasi alcun risarcimento e si trovano davvero in difficoltà. Queste situazioni vanno valutate e il Governo dovrebbe farsi carico di risolverle.

Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento e lo trasformo nell'ordine del giorno G5.100, ma mi auguro che non rimanga lettera morta, come spesso accade. Voglio credere che si darà seguito all'atto di indirizzo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, accoglierei l'ordine del giorno G5.100 come raccomandazione perché, laddove vi è un impegno economico, è opportuno fare le cose saggiamente.

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 5-*quater*.0.100 della Commissione per far presente che la proposta era già stata approvata all'unanimità dall'Assemblea del Senato il 12 marzo 2002 nell'ambito di un precedente provvedimento che era poi stato oggetto di un rinvio, accompagnato da un messaggio, del Presidente della Repubblica. Sono quindi favorevole all'introduzione di questo articolo.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, non ho ben chiaro come stanno procedendo i lavori; vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 5-*quater*.100, presentato dalla Commissione, quando sarà il momento.

PRESIDENTE. Può farla subito, per evitare di perderla per strada.

TIRELLI *(LP)*. Sono assolutamente contrario – per due motivi – alla soppressione di un articolo che prevede interventi nelle zone alluvionate della pianura bresciana e della costa gardesana orientale e occidentale. Se la motivazione della contrarietà alla disposizione è la possibilità di

una procedura di infrazione comunitaria, tutte le proroghe della legge Tremonti-*bis* sarebbero soggette a questa tagliola, al di là della maggiore o minore copertura finanziaria.

In secondo luogo, non riesco a capire in che modo sia stata valutata la copertura finanziaria in circa 200 milioni di euro a fronte dei danni segnalati in quei comuni.

Vorrei ricordare che la copertura finanziaria riguarda semplicemente la perdita fiscale che lo Stato registra rispetto alla proroga della cosiddetta Tremonti-*bis*. Per cui, mi chiedo in quanti investimenti si traduca tale perdita fiscale, cioè quanto occorre investire per ricevere uno sconto fiscale di questo genere.

Secondo una valutazione molto approssimativa, basata su conti che, vista l'esiguità dei termini, abbiamo potuto fare con difficoltà, abbiamo valutato tale intervento in circa 2.000 miliardi di vecchie lire; il che non risulta, perché se è vero che ci sono stati danni molto gravi, in pratica non si sono verificate calamità che hanno completamente distrutto case o attività industriali o artigianali. Ci sono stati danni per cui l'intervento, valutabile in circa 2.000 miliardi di vecchie lire, ci sembra molto sproporzionato, perché non sono danni totali ma parziali.

Qui è stato giustamente ricordato che c'è gente in attesa; anche noi abbiamo gente in attesa, signor Presidente. C'è gente che ha perso i vigneti e gli uliveti e ha compiuto interventi strutturali, che comunque – voglio chiarire – sono già stati realizzati perché questo è, forse, il discrimine posto in essere: i nostri operatori non hanno avuto altro modo che ricorrere al credito bancario e investire, altrimenti la loro attività sarebbe stata ridotta a zero. Comunque, questi investimenti sono già stati fatti, ed è gente che non ha avuto niente. Hanno subìto danni, non si sono lamentati e aspettano dallo Stato qualcosa che li renda almeno pari agli altri cittadini italiani.

Non siamo d'accordo con questo emendamento perché la copertura finanziaria – al di là delle valutazioni fatte dal punto di vista tecnico e sulla relazione tecnica – è una copertura politica. Se si trovano coperture per gli ospedali San Camillo e Bambino Gesù, per Roma capitale e per tutto quello che è stato possibile finanziare, non capisco come non si riesca a trovare una copertura finanziaria per questi interventi, che fra l'altro sono fruttiferi, trattandosi di un investimento, attuato adesso, che darà risultati anche dal punto di vista produttivo.

Non sono investimenti a fondo perduto, ma semplicemente investimenti in conto capitale. Sono interventi che innescano un circolo virtuoso dal punto di vista economico. Sia allora chiaro – voglio lasciare agli atti questa precisazione – che se il motivo è la copertura finanziaria, questa è stata trovata per mille altri interventi non necessari come questi. Sia chiaro dunque che quella di discriminare, ancora una volta, certe zone rispetto ad altre è una scelta politica. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Rollandin).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti, il relatore Falcier ha chiesto di intervenire su un emendamento presentato dal senatore Rollandin.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, riguardando anche i pareri espressi dalla 5ª Commissione, vorrei esprimere il mio parere favorevole sull'emendamento 5-*quater*.0.100.

PRESIDENTE. Anche la 5ª Commissione permanente non ha sollevato eccezioni al riguardo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*ter*.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 5-*ter*.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G5.100, accolto come raccomandazione dal Governo. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 5-*quater*.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*quater*.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*quater*.0.100, presentato dai senatori Rollandin e Thaler Ausserhofer.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, a nome del collega Guerzoni, che non è presente, e degli altri che hanno sottoscritto l'emendamento 7.0.100, vorrei far presente all'Aula che si propone la proroga al 31 dicembre 2003, in luogo dell'11 settembre prossimo, dei termini per l'elaborazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che attua la legge n. 508 del 1999 sui conservatori e le accademie.

In particolare, questo emendamento propone di consentire ai Comuni titolari di istituti musicali pareggiati di avere a disposizione un tempo congruo per l'elaborazione dello statuto e dei regolamenti, trattandosi di un passaggio straordinariamente significativo: quello, consentito dalla citata legge n. 508, della trasformazione dei conservatori e delle accademie in istituti di alta formazione.

Il nostro emendamento si riferisce agli istituti musicali pareggiati, di competenza dei Comuni, che sono luoghi con un profilo diverso dai conservatori statali, per i quali è più agevole mettere a punto statuti e regolamenti di attuazione. Proponiamo semplicemente di consentire ai Comuni in difficoltà che ne abbiano fatto richiesta e che sono titolari di istituti musicali pareggiati (sono una ventina in tutta Italia) di realizzare al meglio la trasformazione di questi istituti di grande tradizione, che hanno visto l'impegno delle comunità locali, con procedure che consentano di realizzare in maniera puntuale e corretta quanto disposto dalla legge n. 508 del 1999.

Il differimento dei termini per la presentazione dello statuto e dei regolamenti al 31 dicembre 2003 consentirebbe di fare bene una cosa importante, su cui i Comuni e questi istituti hanno puntato da molto tempo; il Parlamento, approvando la citata legge n. 508, decise infatti che era opportuno che essi fossero inseriti in un passaggio così importante.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 132, del febbraio di quest'anno, ha messo bene in chiaro tutti i passaggi; si tratta adesso solo di favorire, con la proroga dei termini, il compimento di questo impegno, che è insieme del Ministero dell'istruzione, dei conservatori e delle istitu-

zioni autonome e, in modo specifico, degli istituti musicali pareggiati e degli enti locali che attualmente li governano.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100 e parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.100, invito i presentatori a ritirarlo, dichiarandomi però disponibile ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione che contenga, in fine, le seguenti parole: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare i termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 al 31 dicembre 2003».

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore, dichiarandomi anch'io favorevole alla trasformazione dell'emendamento 7.0.100 in un ordine del giorno, come suggerito dal relatore stesso.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.0.100, illustrato dalla collega Soliani, la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno contrasta un po' con la data di scadenza di questo termine, che è l'11 settembre (per fortuna con un significato meno drammatico dell'11 settembre di cui parliamo tutti).

Tuttavia, le ragioni illustrate dalla collega Soliani sono fondatissime: non c'è alcun interesse del Governo a insistere su questa scadenza, anche perché il decreto legislativo prevede che l'innovazione degli statuti degli istituti musicali avvenga sulla base di uno schema tipo emanato dal Ministero stesso e questo schema ancora non è stato emanato. Quindi, i Comuni hanno anche una difficoltà fisica, oltre che, ritengo, un diritto fondato sull'essere soggetti costituzionali; qui parliamo quindi di qualcosa che riguarda persino l'autonomia statutaria dei comuni.

Ora, se non si è in condizioni di accogliere questo emendamento, che non comporta oneri finanziari, peraltro fondatissimo, si dica almeno nell'ordine del giorno che si impegna il Governo «a prorogare», non che si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di prorogare», perché questa frase equivale a non dire nulla. Si dica – ripeto – che si impegna il Governo a dare questa proroga alla quale i comuni hanno assolutamente diritto. Non vi è in questo nulla di particolarmente eversivo; si tratta invece di consentire l'elaborazione dello statuto di istituti musicali entro un termine che non sia l'11 settembre, ma il 31 dicembre 2003.

Dunque, si scriva almeno un ordine del giorno impegnativo, nel qual caso accoglieremmo senza difficoltà la proposta di ritiro dell'emendamento 7.0.100.

PRESIDENTE. È chiarissimo, senatore Giovanelli.
Senatore Falcier, ha sentito la risposta del senatore Giovanelli?

FALCIER, *relatore*. Ho inteso, però non posso che confermare la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno nella formulazione indicata.

PRESIDENTE. Quindi mantenendo l'espressione: «a valutare l'opportunità di prorogare» e non scrivendo: «a prorogare»?

FALCIER, *relatore*. Sì; rinnovo anche, rispetto alle motivazioni esposte, l'invito a ritirare l'emendamento e a presentare l'ordine del giorno di cui ho già il testo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, voglio rassicurare il senatore Giovanelli che rispetteremo l'ordine del giorno. Capisco perfettamente quello che lei dice, senatore Giovanelli, ma queste formulazioni servono a non creare delle tagliole nei confronti degli atti governativi, perché sarebbe veramente non rispettoso della volontà del Parlamento che per qualche giorno non si riuscisse ad espletare certe attività.

Questo è un problema serio. Lei sa che la materia è stata delegificata dalla legge n. 508 del 1999; è previsto solamente un regolamento interno, un atto amministrativo: le assicuro che mi farò garante della discussione svolta qui in Aula presso il Ministero che deve ottemperare a questa delega.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, lo ringrazio e, sulla base di questa interpretazione, siamo d'accordo sulla formulazione dell'ordine del giorno indicata dal relatore.

PRESIDENTE. E da parte della Presidenza ci sarà il controllo che la parola del Sottosegretario sia mantenuta.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.100 è improcedibile.

L'emendamento 7.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'ordine del giorno G7.300, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.0.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

L'emendamento 8.100 e i relativi subemendamenti sono per ora accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, naturalmente sull'emendamento 8.0.3 (testo 3) della Commissione esprimo parere favorevole, chiarendo, perché resti nel resoconto, che so che ieri, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2343, il Governo ha presentato e l'Aula ha approvato l'emendamento 1.500 sulla stessa materia.

L'interpretazione data è che quell'emendamento, già approvato, potrebbe riferirsi solo ai bilanci, o meglio alla proroga dei termini fino al 31 ottobre 2003, per la possibilità di presentare i bilanci anche in forma cartacea e non solo informatica.

L'emendamento che consapevolmente la Commissione ha confermato, l'8.0.3 (testo 3), chiarisce che la proroga del doppio binario vale anche per altri articoli del codice civile relativi alla revoca e alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Pertanto, si ritiene di confermarne l'opportunità. Di conseguenza, il parere è favorevole.

Infine, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.0.1, 8.0.100 e 8.0.200, che sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 8.0.3 (testo 3) della Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.3 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.0.1, 8.0.100 e 8.0.200.

L'emendamento 8.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, poiché l'esame di questo provvedimento è alquanto convulso, le chiedo se sono stati esaminati l'articolo 1-*bis* e gli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, è stato votato l'emendamento 1-*bis*.100 ma non sono gli altri perché, avendo la 5ª Commissione espresso parere contrario, nessuno ha chiesto di metterli in votazione.

TURRONI *(Verdi-U)*. Pertanto, signor Presidente, gli emendamenti x1.1a, x1.1b e x1.1c non sono stati votati?

PRESIDENTE. Quegli emendamenti si votano alla fine, perché sono riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.100 e 10.101, fra loro identici.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 10-*bis*.1 e 10-*bis*.100, anch'essi identici.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.100 e 10.101 si intendono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 10-*bis*.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 10-*bis*.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Il mio parere è contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti gli articoli 12 e 12-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Parere negativo sull'emendamento 12.1 e favorevole sugli emendamenti 12.2 e 12-*bis*.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Acciarini, identico agli emendamenti 13.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 13.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, e parere favorevole sugli emendamenti 14.3 e 14.0.2 (testo 2), presentati dalla Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti 14.1 e 14.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, avendone parlato con il rappresentante del Governo, credo che questi emendamenti non compor-

tino oneri aggiuntivi, ma potrei ritirarli e trasformarli in un ordine del giorno. Infatti, si tratta di una scadenza che potrebbe anche essere prorogata tramite un decreto ministeriale, attraverso l'intervento del Governo nella funzione ministeriale.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le chiedo il suo parere in merito.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si impegna a valutare l'ordine del giorno ed è disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, è d'accordo, oppure insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G14.100 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Essendo stato presentato dalla Commissione, ritengo che il relatore sia ovviamente favorevole.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 17-*bis*.0.100, al pari degli emendamenti 17-*bis*.0.1 e 17-*bis*.0.2, presentati dalla collega Thaler Ausserhofer, intende riproporre le agevolazioni che sono già in atto per le reti di teleriscaldamento.

Abbiamo un grosso problema energetico in Italia: lo vediamo in questi giorni. Queste reti risparmiano gasolio o altre fonti energetiche e utilizzano biomassa di scarto delle zone montane, prodotti forestali. Si tratta di

un contributo di 40.000 vecchie lire per kilowattora per l'installazione e di uno sconto di 50 vecchie lire per kilowattora. Mi auguro che il Governo sia sensibile a questa necessità di proroga.

KOFLER *(Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 17-*bis*.0.1 (testo 2).

Il 30 giugno 2003 è scaduta l'agevolazione fiscale per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e anche l'agevolazione fiscale per il gas metano per usi civili.

Sia il teleriscaldamento sia l'utilizzo del gas metano contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e danno un forte impulso alla tutela dell'ambiente.

È ovvio che il gas metano e il teleriscaldamento nelle zone di montagna sono utilizzati per un periodo superiore, rispetto ad altre zone, per evidenti ragioni climatiche. Questo ci ha indotti a presentare gli emendamenti 17-*bis*.0.1 (testo 2) e 17-*bis*.0.2 (testo 2), con cui chiediamo la proroga dei termini delle agevolazioni, a maggior ragione visto che si stanno prorogando le agevolazioni per il gasolio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 17-*bis*.100 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. È già stato fatto.

FALCIER, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 17-*bis*.101. Invito poi a ritirare gli emendamenti 17-*bis*.0.1 (testo 2), 17-*bis*.0.2 (testo 2) e 17-*bis*.0.100 e a trasformarli in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma anche per l'emendamento 17-*bis*.101 ha espresso l'invito a trasformarlo in ordine del giorno?

FALCIER, *relatore*. Sì, sono d'accordo sulla sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore De Rigo ha già accolto l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 17-*bis*.100 in un ordine del giorno.

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, non capisco perché il relatore mi abbia invitato a ritirare l'emendamento 17-*bis*.101, che contiene semplicemente una norma interpretativa, con la quale si intende evitare una complicazione burocratica.

L'emendamento propone infatti un'interpretazione per cui si ritiene necessario che il consiglio comunale adotti una nuova delibera solo nel caso in cui si modifichi la situazione di non metanizzazione della frazione. Dobbiamo cercare di evitare complicazioni burocratiche – e la finalità dell'emendamento è proprio questa – per tutti gli attori, enti locali, aziende distributrici di gasolio e GPL e amministrazioni finanziarie coinvolte nell'applicazione della riduzione di costo prevista per il gasolio in particolari zone geografiche.

Non capisco perché ci si rifiuti di semplificare le norme.

PRESIDENTE. Quindi lei non accoglie l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno?

EUFEMI *(UDC)*. Non sono stato neanche invitato a trasformare questo emendamento in ordine del giorno; su di esso è stato espresso solo un parere contrario.

PRESIDENTE. No, senatore Eufemi, ho specificamente posto tale quesito al relatore, il quale ha confermato l'invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

EUFEMI *(UDC)*. Presidente, chiedo comunque che l'emendamento 17-*bis*.101 venga posto in votazione.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento, che contiene una proposta di buonsenso. I Comuni dovrebbero ogni anno confermare che la frazione è o meno metanizzata. Questo emendamento, invece, propone uno snellimento delle pratiche burocratiche, in modo che l'amministrazione comunale debba notificare solo se si sia verificato un certo evento.

Ribadisco quindi che si tratta di una proposta di buonsenso che l'Aula può tranquillamente approvare, perché non comporta maggiori spese, anzi allevia le attività dei Comuni. Una volta tanto andiamo incontro anche a loro!

CARRARA *(Misto-MTL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Signor Presidente, condivido quanto ha detto il senatore Moro e chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Brignone all'emendamento in esame.

CREMA *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere anch'io l'emendamento 17-*bis*.101. *(Applausi del senatore Chincarini)*.

VICINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI *(DS-U)*. Aggiungo anch'io la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Falcier, mantiene la sua contrarietà su questo emendamento?

FALCIER, *relatore*. No, Presidente, perché ho letto in modo più approfondito il testo del parere espresso dalla 5ª Commissione. Tra l'altro, lo stesso emendamento era stato presentato dal senatore Scarabosio in Commissione, su di esso si era svolta la discussione ed erano stati acquisiti i pareri.

Poiché la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo, modifico la mia precedente valutazione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 17-*bis*.101. *(Applausi dai Gruppi UDC e LP)*.

PRESIDENTE. Ha così reso felice il senatore Eufemi e il resto dell'Aula.

Anche il rappresentante del Governo modifica il suo parere?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Veramente, Presidente, io non l'ho mai espresso. Comunque esprimo parere favorevole su questo emendamento, anche perché la 5ª Commissione non ha rilevato oneri maggiori per lo Stato.

PRESIDENTE. Era solo conforme a quello del relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17-*bis*.101.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento mi complimento con l'Aula, perché ha evitato di ripetere certi errori del passato, come quello di richiedere a chi ha un arto amputato sin dalla nascita o a causa di un incidente sul lavoro di certificare ogni anno che non gli è ricresciuto. *(Applausi dal Gruppo LP)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17-*bis*.101, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 17-*bis*.0.1 se accolgono l'invito loro rivolto di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno.

KOFLER *(Aut)*. Ritiro gli emendamenti 17-*bis*.0.1 e 17-*bis*.0.2 e li trasformo nell'ordine del giorno G17-*bis*.400, il cui testo è stato già predisposto.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, poiché l'emendamento 17.*bis*.0.100 è di tenore analogo e dal momento che mi è stato rivolto l'invito a ritirarlo e su di esso la 5ª Commissione ha formulato rilievi, lo ritiro e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G17-*bis*.400, predisposto dal collega Kofler. Mi auguro che il tempo che abbiamo a disposizione consenta al Governo di adattare un intervento in materia più adeguato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17-*bis*.400 non sarà posto in votazione.

Ugualmente, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17-*bis*.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 17-*bis*.100, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 17-*ter*.0.100.

Faccio inoltre osservare che gli emendamenti 17-*ter*.0.1 e 17-*ter*.0.101 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 17-*ter*.0.2 (testo 3) della Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'emendamento 17-*ter*.0.100 se intende ritirarlo.

FRANCO Paolo *(LP)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17-*ter*.0.2 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 17-*ter*.0.1 e 17-*ter*.0.101.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, affronterò un altro argomento, nel timore di non riuscire a farlo dopo.

Lei, signor Presidente, ha precisato che sono riaperti i termini per un emendamento per il quale è stata richiesta la normativa di riferimento. Se è possibile, e a meno che vi siano già stati chiarimenti, ritengo utile la riapertura dei termini anche per l'emendamento 8.100, accantonato fino alle ore 15 di oggi.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti che verranno esaminati nella seduta della prossima settimana il termine per la presentazione dei subemendamenti è prorogato alle ore 15 di oggi.

FALCIER, *relatore*. La ringrazio.

Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.1a, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.1b.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, rivolgo al relatore l'invito a riconsiderare l'opportunità di presentare l'emendamento x1.1b.

Tale emendamento proroga i termini di applicazione di una norma che era già di dubbia o di incerta costituzionalità nella formulazione originaria, che la rendeva del tutto eccezionale e temporanea.

È la norma che prevede che, limitatamente agli anni 2002-2003, il Governo possa approvare con decreto legislativo i progetti esecutivi di specifiche infrastrutture strategiche, quindi anche di approvare progetti

esecutivi contro la volontà delle Regioni e degli enti locali nei quali tali progetti insistono.

Era una norma che si poteva al massimo giustificare nella fase transitoria di avvio della legge obiettivo, quando le procedure accelerate della stessa non erano state ancora messe in moto. Si poteva quindi dire che, mentre si metteranno in moto queste procedure, già molto accelerate, per specifici progetti urgenti, si introduceva questa procedura indubbiamente singolare: infatti, approvare progetti esecutivi di singole infrastrutture con legge contrasta con tutti i princìpi dello Stato di diritto. Gli specifici progetti si approvano con provvedimento amministrativo, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalle legge; altrimenti, manca il *due process of law*, la possibilità di sindacare il rispetto dei princìpi e delle norme. Prevedere una proroga al riguardo quando non c'è più la ragione di urgenza riferita all'avvio rende palese il contrasto con i princìpi costituzionali che reggono il nostro sistema.

Chiedo quindi un ripensamento in proposito. In ogni caso, se si dovesse arrivare al voto, chiedo che si verifichi la presenza in Aula del numero legale, perché questa decisione non potrebbe essere assunta da un'Assemblea che non fosse in numero legale.

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento x1.1b per segnalare anch'io la profonda incoerenza e gravità di questa ulteriore proroga.

Stiamo parlando della legge obiettivo votata dal Parlamento, che, come sapete, prevede procedure accelerate straordinarie di approvazione dei progetti. Nelle more dell'entrata in funzione di questo complesso meccanismo, basato su elenchi e decreti legislativi, che è a regime (a parte l'ultimo decreto legislativo sul *general contractor)*, il Governo si era assicurato, con il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, la proroga di un anno della facoltà di approvare i progetti definitivi mediante decreto legislativo. Era quindi una sorta di scorciatoia ulteriore in attesa della grande innovazione della legge obiettivo.

Questa norma è stata applicata per gli anni 2002 e 2003 e scadrà a fine anno; ci sono però ancora alcuni mesi di applicazione. Con l'emendamento in esame si propone di prorogare fino al 31 dicembre 2004 questa procedura assolutamente straordinaria, che, ripeto, non è quella della legge obiettivo ma la scorciatoia della scorciatoia, per cui i progetti si approvano con decreto legislativo bypassando qualsiasi procedura; l'emendamento in esame consente questo.

Il ragionamento è semplice: o si ritiene valida la legge obiettivo nella sua innovazione procedurale, invocata sui *mass media* e in televisione come grande strumento, oppure con questo emendamento si ammette

che quelle procedure sono fallite e c'è bisogno di ulteriori procedure straordinarie.

Credo che l'emendamento in esame rappresenti un fatto gravissimo; se approvato, sarebbe un'ammissione del fallimento della legge obiettivo. Ne chiedo quindi il ritiro. Questa riflessione è motivata dal fatto che esiste una procedura ordinaria accelerata per approvare in fretta i progetti. Questo, pertanto, è un intervento peggiorativo in tempi in cui tutto era andato a regime.

Se il relatore e il Governo non dovessero acconsentire, saremmo costretti a chiedere la verifica del numero legale, nella speranza di indurre qualche ripensamento su un gravissimo emendamento di proroga al contempo inutile e sbagliato: un'autentica ammissione del fallimento della legge obiettivo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Alla luce delle dichiarazioni del senatore Bassanini e della senatrice Donati, chiedo alla Presidenza di accantonare l'emendamento x1.1b, considerato che già altre due proposte di modifica sono state rinviate alla seduta di martedì prossimo per un'ulteriore riflessione.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, il Sottosegretario mi ha preceduto. Anch'io avrei voluto avanzare la richiesta di accantonare l'emendamento, considerata l'importanza che riveste.

PRESIDENTE. Mi sembra la soluzione migliore.

L'emendamento x1.1b è quindi accantonato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la soluzione prospettata ci soddisfa momentaneamente.

Vorrei chiarire un aspetto della questione: approvando un progetto per legge, esso diventa intoccabile. Nessuna amministrazione e nessun cittadino, qualora l'approvazione del progetto leda dei diritti, potrà ricorrere contro un atto che non è più amministrativo, bensì legislativo. Al di là dell'accantonamento dell'emendamento, credo si debba fare una riflessione

sulla natura dell'emendamento stesso, che limita i diritti delle amministrazione e dei cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.1c, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 8.100 e i relativi subemendamenti, sui quali vi è necessità del parere della Commissione bilancio, nonché gli emendamenti x1.1b e x1.1d sono stati accantonati.

Ricordo che sono aperti i termini per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 8.100 e x1.1d, che scadranno alle ore 15 di oggi.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui riferimenti nominativi negli atti di sindacato ispettivo

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei sottoporle una questione che riguarda la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni.

Lei sa che uno degli strumenti più importanti di esercizio del controllo parlamentare è la presentazione di interrogazioni ed interpellanze. Il modo in cui possiamo esprimere il nostro pensiero negli atti ispettivi, qui in Senato, viene tendenzialmente menomato con richieste riguardanti addirittura l'omissione del nome e del cognome delle persone alle quali ci si riferisce e con la richiesta di attenersi alla sola qualifica. Perciò non si può scrivere, ad esempio, il nome di un Ministro o del Capo del Governo, ma soltanto la qualifica «Ministro del bilancio» o «Presidente del Consiglio», e ciò vale anche per le cariche burocratiche.

In un'epoca in cui il nome e il cognome delle persone, anche sui giornali, finisce per fare premio sulle loro funzioni, sarebbe singolare che in Senato prevalesse un orientamento o una direttiva che consiglia ai senatori, in forma sempre molto gentile e cortese, questa omissione, ovvero chiede di temperare le espressioni.

Abbiamo appena varato una legge – mi riferisco alla cosiddetta Boato-Schifani – che dà un'amplissima libertà di espressione di opinioni (direi oltre ogni limite) ai parlamentari. Quando però i parlamentari presentano interrogazioni e interpellanze si vedono privati della possibilità di dire quello che un normale cittadino potrebbe dire. Lei si rende conto di quale sia la conseguenza di ciò: i parlamentari vengono colpiti nella loro libertà di espressione del pensiero e nella loro libertà di presentare

un'interrogazione o un'interpellanza. Siamo al «Non nominare il nome di Dio invano». Credo che questo principio in quest'Aula (e mi riferisco a tutti i parlamentari) non possa e non debba passare.

Penso che abbiamo la piena libertà di riferirci a questo o quel Ministro citandolo con nome e cognome; non è un insulto fare nomi e cognomi. Non so se fra trent'anni esisteranno ancora le tesi di laurea, ma sicuramente esisteranno i ricercatori di storia, i quali, indagando sull'attività di questa legislatura, si chiederanno come mai in questo Senato, in questa legislatura, questi singolari senatori omettessero di fare nomi e cognomi.

EUFEMI *(UDC)*. Avete dimenticato il metodo Violante alla Camera?

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Non so se tale criterio valga anche alla Camera. Io sto sollevando il problema in questa sede, signor Presidente. *(Commenti del senatore Eufemi)*.

Vorrei sapere se esiste una direttiva esplicita e chi l'ha emanata e qual è l'orientamento, se sono i funzionari che respirano un'aria particolare e la esprimono in queste richieste e in questi consigli, in queste educatissime sollecitazioni. Credo, però, che il problema non possa essere eluso. I nomi e i cognomi si fanno. Non è un insulto dire: «il Ministro Tal dei Tali». E non è un insulto riportare le proprie espressioni, le proprie informazioni ed opinioni, da noi sottoscritte.

Credo che lei mi possa capire, signor Presidente. Parliamo di espressioni che vengono sempre formulate nell'ambito di un pieno rispetto e di una piena educazione, nell'ambito di un pluralismo delle idee. Sarebbe curioso che di noi si dicesse: «Ma, guarda, in quella legislatura i senatori non facevano i nomi delle persone alle quali si riferivano». Non intendo far parte di un immaginario mondo di Calvino, ma di un mondo in cui nomi e cognomi si possono fare.

La prego pertanto di informare il Senato se esiste una direttiva scritta o un orientamento verbale di cui qualcuno si assume la responsabilità. Con le limitazioni cui è soggetta in questo Paese la libertà di informazione, ci mancherebbe altro che si limitasse la libertà di informazione e di opinione dei senatori. *(Applausi dei senatori Peterlini e Malabarba)*.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, avevo dato prima la parola al senatore Dalla Chiesa perché non l'avevo vista. Avviandoci alla conclusione della seduta, eventuali interventi verranno svolti nella seduta pomeridiana. Avevo anche specificato al senatore Dalla Chiesa che non avrei potuto far completare in questa sede una discussione sull'argomento che egli intendeva sollevare.

Rispondendo al senatore Dalla Chiesa, io stesso ho potuto constatare la differenza che c'è, nelle mie interrogazioni, quando si citano i dati ana-

grafici e quando si cita la sola carica, e ne sono rimasto sorpreso quanto lei.

Non esistono indicazioni scritte. C'è una prassi consolidata che non è stata introdotta in questa legislatura, ma da un certo numero di legislature, per cui non vengono citati i nomi ma solo le cariche...

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Prenderemo le interrogazioni degli anni passati. È assolutamente nuova questa prassi, con tutto il rispetto.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, le riferisco ciò che mi viene riferito da altri, appartenendo a questa Camera solo dalla presente legislatura.

Raccoglierò la sua segnalazione e la sottoporrò all'attenzione del Presidente per valutare se questa prassi debba o meno continuare ad essere applicata. La prassi c'è, ma può essere ribaltata. *(Applausi del senatore Gubert)*.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,18)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *b*-bis è aggiunta la seguente:

«*b*-ter) se sono utilizzati ingredienti, aromi, additivi o coadiuvanti derivanti da cereali contenenti glutine o se dal processo di lavorazione deriva una contaminazione tale da determinare una presenza di glutine superiore a 20 milligrammi su 100 grammi di prodotto secco, sull'etichetta, alla fine dell'elenco degli ingredienti, deve essere ben visibile l'indicazione ''contiene glutine''; se la presenza di glutine è inferiore a 20 milligrammi e superiore a 2 milligrammi su 100 grammi di prodotto secco, deve essere ben visibile l'indicazione ''privo di glutine'', seguita dall'indicazione del tipo e della quantità del componente contenente glutine; se la presenza di glutine è inferiore a 2 milligrammi su 100 grammi di prodotto secco, deve essere ben visibile l'indicazione ''naturalmente privo di glutine''».

(*) Approvato, con emendamenti, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.100
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b-*ter) con la seguente:*

«*b*-ter) qualora, nella composizione del prodotto alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi, addittivi o coadiuvanti) che lo com-

pongono, siano presenti cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti e/o se dal processo produttivo può derivare nel prodotto finito una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a 20 ppm, tale prodotto dovrà riportare in etichetta, in calce all'elenco degli ingredienti ed in modo ben visibile, la dicitura: *"il prodotto contiene glutine"*».

1.101
ROTONDO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, PAGLIARULO, BATTAGLIA Giovanni
Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È fatto obbligo ai soggetti, gestori della ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera, di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (2402)

ORDINI DEL GIORNO

G1 (Testo 2)
FORLANI, RONCONI, CICCANTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2402, rubricato «Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali»;

considerate le necessità di garantire alle popolazioni delle Marche e dell'Umbria vessate dall'evento sismico del 1997 tempi adeguati per provvedere alla ricostruzione nonchè alla ripresa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2004 del termine dello stato d'emergenza, già disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, nonchè dei termini di cui all'articolo 10 commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2002 n. 3260 ed a garantire anche la medesima proroga per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'ordinanza ministeriale del 21 febbraio 2003 n. 3265 mantenendo la rateizzazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «ad intervenire mediante la proroga».

G100
FAVARO, TREDESE, SAMBIN
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che le Pro-loco sono Associazioni di volontariato *no profit* che hanno sviluppato specifiche competenze soprattutto nell'ambito delle istituzioni locali, svolgendo un'importantissima funzione di promozione culturale e sociale a favore delle Comunità in cui operano;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2002, n. 289, - Finanziaria 2003 - ha esteso alle Associazioni sportive e dilettantistiche alcuni benefici fiscali già riconosciuti agli enti ecclesiastici, escludendo tuttavia le Pro-loco;

impegna il Governo affinché venga estesa anche alle Pro-loco l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-*bis* del testo unico delle imposte, riconoscendo alle stesse quei benefici fiscali che le parifichino alle altre associazioni senza finalità di lucro.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G200
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa diretta a garantire la possibilità di mantenere il posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio e non oltre i 75 anni di età per il personale docente dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, compresi coloro che siano nelle condizioni di cessare dal servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, n. 147

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). – 1.* Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ''30 settembre 2003'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2003''.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2004».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). – 1.* Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*ter. (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte). – 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a un milione di euro per l'anno 2005,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*quater. (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia) – 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dodici mesi».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis. (Adeguamento degli scarichi esistenti). – 1.* I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «29 novembre 2002,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002,»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). – 1.* Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «per le professioni legali» *è inserita la seguente:* «prevista».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. *(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL). – 1.* All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: ''30 giugno 2003'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2003''.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-*ter*. *(Norma di copertura). – 1.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione)

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

EMENDAMENTO

1.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2004» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2004».

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-*bis*.

(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

1-*bis*.2

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti «75.000 euro";

b) al comma 6, in fine, le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1-*bis*.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento".

1-*ter.* Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere in fine le seguenti parole: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento".».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

1-*bis*.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1-*bis*.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-*bis.* Nel caso in cui l'intervento di ristrutturazione sia effettuato al fine di ridurre la vulnerabilità sismica dell'edificio, l'agevolazione è elevata al 41% e il termine è prorogato al 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-*BIS*

1-*bis*.0.2

BASTIANONI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di incentivi per i settori tessile dell'abbigliamento e calzaturiero)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in conto capitale in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, di cui all'articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e"».

1-*bis*.0.3

BASTIANONI

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'imprenditoria femminile)

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "ai contributi in favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e"».

1-*bis*.0.4

BASTIANONI

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

*(Disposizioni in materia di incentivi in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico «*quick-response*»)*

1. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "non si applicano ai contributi in conto interessi nonché" sono inserite le seguenti: "alle incentivazioni in favore del commercio elettronico e del collegamento telematico "*quick response*" nel settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

1-*bis*.0.6.

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 90 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1-*bis*.0.1
MAGNALBÒ, VALDITARA
Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Proroga dei termini in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, il personale docente dell'Alta Formazione Artistica e Musicale può a domanda mantenere il posto ricoperto fino al conseguimento del quarantesimo anno di servizio e non oltre i 75 anni di età».

1-*bis*.0.5
PETRINI
Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di personale docente A.F.A.M.)

1. Al personale docente dell'A.F.A.M. è consentita su domanda la permanenza in servizio fino al conseguimento del quarantesimo anno di contribuzione ovvero fino al compimento del settantacinquesimo anno di età».

1-*bis*.0.8
TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN
Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*ter*.

(Proroga del termine di servizio per il personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale – A.F.A.M)

1. Al personale docente dell'Alta Formazione Artistica Musicale (A.F.A.M.) è consentita, su domanda, la permanenza in servizio fino al

conseguimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva, ovvero fino al compimento del 75º anno di età».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi)

1. All'articolo 22, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

EMENDAMENTI

2.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola «2004» *con la seguente:* «2003».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

2.0.1

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, ANDREOTTI, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, SALZANO, RUVOLO, FRAU

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-*bis*.

(Detassazione del reddito di impresa reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposta in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'amplia-

mento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il testo, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

«Art. 2-*ter*.

(Disposizioni in materia di tassa sui superalcolici e accisa sul tabacco)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la tassa sui superalcolici è aumentata del 55%.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40%».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Riqualificazione urbana della città di Palermo)

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

EMENDAMENTO

3.1
STIFFONI, PIROVANO
Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti)

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

EMENDAMENTI

4.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2004» *con le seguenti:* «31 ottobre 2003».

4.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle disposizioni relative agli impianti di protezione antincendio, che entrano in vigore a partire dal 31 luglio 2003».

4.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici)

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

EMENDAMENTI

5.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.100
FERRARA
Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004».

ARTICOLO 5-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-*bis.*

(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte)

1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

5-*bis.*100
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 2 sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003,» *con le parole:* «pari ad euro 100.000 per il 2004,

ad euro 300.000 per il 2005 e ad euro 100.000 a decorrere dal 2006» *e*, *dopo le parole:* «corrispondente riduzione» *inserire le seguenti*: «delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005»

ARTICOLO 5-*TER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a un milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

5-*ter*.100
LA COMMISSIONE
Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5-*TER*

5-*ter*.0.1
BOLDI, BRIGNONE, STIFFONI, PIROVANO
Ritirato e trasformato nell'odg G5.100

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*quater*.

1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notifica-

zione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già em. 5-*ter*.0.1)
BOLDI, BRIGNONE, STIFFONI, PIROVANO, PICCIONI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2402,

impegna il Governo a far sì che per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, siano prorogati al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza

adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 5-*QUATER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-*quater*.

(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

EMENDAMENTI

***5-quater*.100**

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere l'articolo.

5-*quater*.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2003» *con le seguenti:* «30 giugno 2003».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5-*QUATER*

5-*quater*.0.100

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*quinquies*.

(Proroga di interventi urgenti in favore del settore agricolo)

1. È autorizzata la spesa di euro 1.830.000 per l'anno 2003, di euro 1.830.000 per l'anno 2004 e di euro 2.330.000 per l'anno 2005, da destinare "all'Institut Agricole Régional" della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonameento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario)

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

EMENDAMENTO

6.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento CEE 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia s.p.a., alle singole scadenze, le somme spettanti».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario)».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Enti pubblici)

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

EMENDAMENTI

7.100

SODANO Tommaso, MALABARBA

Improcedibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

7.101

FLAMMIA, MANCINO, MORANDO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nell'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi"».

7.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: " in vigore del", *inserire le seguenti: "* regolamento di cui al".

7.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, punto 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole "entro 18 mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro 24 mesi"».

7.3
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"3. All'onore derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17-ter.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

7.0.100
GUERZONI, GIOVANELLI, ZAVOLI, MANZELLA, SOLIANI, ACCIARINI
Ritirato e trasformato nell'odg G7.300

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Per i comuni titolari degli istituti musicali pareggiati, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

28 febbraio 2003, n. 132, relativo alla trasmissione dello statuto e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonchè del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è prorogato al 31 dicembre 2003».

ORDINE DEL GIORNO

G7.300 (già em.7.0.100)
GUERZONI, GIOVANELLI, ZAVOLI, MANZELLA, SOLIANI, ACCIARINI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che per i comuni titolari degli istituti musicali pareggiati il termine di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, relativo alla trasmissione dello statuto e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è fissato all'11 settembre 2003;

valutata l'opportunità di consentire ai comuni di provvedere all'elaborazione dello statuto e dei regolamenti in un tempo congruo, tale da consentire una puntuale e corretta attuazione della legge n. 508 del 1999;

tenuto conto delle richieste avanzate dagli enti locali interessati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare i termini del decreto del Presidente della Repubblica al 31 dicembre 2003.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni sull'UNIRE)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni

relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTO 8.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

8.100/1
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 5, ovunque ricorrano, dopo le parole: «maggiorate dei relativi interessi» *aggiungere le seguenti:* «anche per il periodo pregresso».

8.100/2
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 5, nel penultimo periodo, sostituire le parole: «costituiscono garanzia» *con le seguenti:* «sono integrate per costituire garanzia».

8.100/3
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 5, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «presente comma» *con le seguenti:* «presente articolo».

8.100/4
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 7, aggiungere dopo le parole: «versamento delle rate di cui al comma 1-*sexies*» *le seguenti:* «e 1-*quinquies*».

8.100/5
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 7, aggiungere dopo le parole: «concessionari che non provvedono ai sensi del comma 1-*quinquies*» *aggiungere le seguenti:* «e 1-*sexies*».

8.100/6
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, alla fine del comma 9, aggiungere le seguenti parole: «fermo restando per il concessionario il diritto di optare per il mantenimento del minimo garantito dal proprio contratto di concessione».

8.100/7
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, sopprimere il comma 14.

8.100/8
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 18, sopprimere le parole: «a scommesse».

8.100/9
STIFFONI
Accantonato

All'emendamento 8.100, al comma 19, aggiungere le seguenti parole: «e sull'andamento dell'attività dei concessionari delle scommesse ippiche, sportive e Bingo».

8.100
MAGNALBÒ
Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni sull'UNIRE).* – 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNlRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. L'Unire è tenuta a destinare una quota non inferiore al 4 per cento delle risorse di cui al comma precedente, a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio dell'UNlRE.

4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d*-bis), sono aggiunte le seguenti:

d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del *doping;*

d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli.

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 ottobre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e lo scollegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 1-*quinquies,* nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi dei commi 1-*quinquies* e 1-*sexies,* di oltre trenta giorni, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione e dallo scollegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 1-*sexies* e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 1-*quinquies*, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1-*sexies*, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 1-*quinquies* del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 1-*quinquies.*

9. Dal 1º gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta

al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1º gennaio 2003».

11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera *d*-quater, come introdotta dal comma 1-*quater* le seguenti lettere:

«*d*-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari».

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentito l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 1-*quinquies* del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comun-

que entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'Unire si avvale anche dell'AlA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 14, lettera *b),* del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 1-*duodecies,* provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché

della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. ll Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*decies*, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis,* della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 14, lettera *b),* del presente articolo.

21. ll Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) all'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis)* Il segretario generale, ha inoltre il compito di coordinare le tre direzioni costituite all'interno dell'UNlRE e così composte: Area trotto, Area galoppo, Area sella;

c) all'articolo 6 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Lo statuto dell'UNlRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte».

2-*ter)* Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'UNlRE approva il regolamento recante disposizioni per l'elezione dei componenti delle consulte tecniche nonché del funzionamento, che deve essere approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e si uniforma al seguente principio: le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori, sono emanate sentito il parere delle consulte».

23. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 ventidue si provvede con le ordinarie disponibilità, anche di bilancio, dell'UNlRE e la partecipazione alle Consulte tecniche non comporta la corresponsione di emolumenti di alcun genere.

24. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

8.0.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-*bis.*

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis della legge 24 novembre 2000, n. 340 è fissato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dallo stesso articolo 31.

8.0.1

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, ANDREOTTI, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, SALZANO, RUVOLO, FRAU

Precluso

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. Gli adempimenti relativi al registro delle imprese per gli atti previsti dagli articoli 2383, 2400, 2435, 2435-*bis,* del Codice civile, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2003.

2. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

8.0.100

COSTA

Precluso

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Adempimenti relativi al registro delle imprese)

1. Gli adempimenti relativi al registro delle imprese per gli atti previsti dagli articoli 2383, 2400, 2435, 2435-*bis,* del Codice civile, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2003. 2. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

8.0.200 (già 11.0.100)

IZZO, GENTILE, GIULIANO, MORRA, NOCCO, LAURO, FASOLINO, D'IPPOLITO, GRECO

Precluso

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 31, comma 2-*bis,* della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo».

8.0.2

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674)

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

EMENDAMENTO

9.1

LA COMMISSIONE

Approvato

*Al comma 1 le parole: "*entro trentasei mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*Entro trentasei mesi*".*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

9.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-*bis*.

(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio)

1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, le parole "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004."»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari)

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di dodici mesi.

EMENDAMENTI

10.100

IZZO, GENTILE, GIULIANO, NOCCO, LAURO, FASOLINO, D'IPPOLITO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – *1*. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi».

10.101

RONCONI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – *1*. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi».

ARTICOLO 10-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10-*bis*.

(Adeguamento degli scarichi esistenti)

1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

10-*bis*.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10-*bis*.100

SODANO Tommaso, MALABARBA

Id. em. 10-bis.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine del 1º luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

EMENDAMENTO

11.100

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002)

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

EMENDAMENTI

12.1

VITALI

Respinto

Alla rubrica ed al comma 1 sopprimere la parola: «novembre».

12.2
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, sostituire la parola "calamitosi" *con la seguente:* "meteorologici".

Conseguentemente, modificare in conformità il comma 2 e la rubrica.

ARTICOLO 12-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12-*bis.*

(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis,* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005.

EMENDAMENTO

12-*bis*.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, sostituire la parola "differito" *con la seguente:* "prorogato".

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Contributi alle famiglie per attività educative)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura non

regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

EMENDAMENTI

13.2
ACCIARINI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.3
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 13.2

Sopprimere l'articolo.

13.100
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 13.2

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni)

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002,

n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

EMENDAMENTI

14.3
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, dopo le parole "dall'articolo 9, comma 2, del" *inserire le seguenti*: "regolamento di cui al".

14.1
CAVALLARO, MAGNALBÒ
Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 14.2, nell'odg G14.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con riferimento alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965, il termine di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, è prorogato fino all'anno accademico 2005-2006.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni in materia di scuole di specializzazione».

14.2
CAVALLARO, MAGNALBÒ
Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 14.1, nell'odg G14.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La disciplina di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, non si applica alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965. L'offerta formativa della scuola di perfezionamento in diritto civile è da ritenersi complementare rispetto a quella delle scuole di specializzazione per le professioni legali e non può in ogni caso considerarsi equipollente ad essa. Il titolo rilasciato dalla medesima scuola è erogato nell'ambito del sistema dei crediti formativi universitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni in materia di scuole di specializzazione».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100 (già emm. 14.1 e 14.2)
CAVALLARO, MAGNALBÒ
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2402

impegna il Governo ad attivarsi affinché, con riferimento alla scuola di perfezionamento in diritto civile istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 965, il termine di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, sia prorogato fino all'anno accademico 2005-2006.»

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

14.0.2 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-*bis*

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato)

1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della poli-

zia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002.»

ARTICOLI 15 E 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1º luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Articolo 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali)

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

EMENDAMENTO

16.100
LA COMMISSIONE
Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

*"*2-*bis*. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata

in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 173."

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi)

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ARTICOLO 17-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17-*bis*.

(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL)

1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

17-*bis*.100
DE RIGO, TREDESE, SAMBIN, FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO
Ritirato e trasformato nell'odg G17-*bis*.200

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".».

17.*bis*.101
EUFEMI, IERVOLINO
Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«*1-bis.* L'articolo 8, comma 10, lettera *c),* n. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione».

ORDINE DEL GIORNO

G17-*bis*.200 (già em. 17-*bis*.100)
DE RIGO, TREDESE, SAMBIN, FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO
Non posto in votazione (*)

Il Senato

In occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2402, rubricato "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

considerato che all'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la scadenza dal 30 giugno 2003 è già stata prorogata al 31 dicembre 2003, vista la decisione CEE del 12/03/2001 n. 226 in materia di riduzione di accisa sulle emulsioni stabilizzate di consentire alla Repubblica Italiana la possibilità di poter applicare un'aliquota ridotta dell'accisa sulle emulsioni fino al 31 dicembre 2005,

impegna il Governo a prorogare al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17-*BIS*

17-*bis*.0.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, SALZANO, RUVOLO, FRAU

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32,5 per cento».

17-*bis*.0.1 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, SALZANO, RUVOLO, FRAU

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 17-*bis*.0.2 (testo 2), nell'odg G17-*bis*.400

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento)

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, la percentuale di cui al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è aumentata dello 0,5.

17-*bis*.0.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, SALZANO, RUVOLO, FRAU

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni per il gas metano)

1. All'articolo 21, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32,4 per cento».

17-*bis*.0.2 (testo 2)
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, SALZANO, RUVOLO, FRAU
Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 17-*bis*.0.1 (testo 2), nell'odg G17-*bis*.400

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-*ter*.

(Proroga delle agevolazioni per il gas metano)

1. All'articolo 21, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Conseguentemente, la percentuale di cui al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è aumentata dello 0,5.

17.*bis*.0.100
GUBERT
Ritirato

Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*-1.

1. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004».

Conseguentemente, a copertura delle minori entrate e fino a concorrenza delle stesse aggiungere il comma seguente:

«Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a),* dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

ORDINE DEL GIORNO

G17-*bis*.400 (già emm. 17-*bis*.0.1 e 17-*bis*.0.2)

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, SALZANO, RUVOLO, FRAU, GUBERT

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 2402: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali",

premesso che il 30 giugno 2003 è scaduta l'agevolazione fiscale per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'agevolazione fiscale per il gas metano per usi civili prevista dal comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

considerato che il teleriscaldamento rappresenta una fonte di energia alternativa al gasolio usato come combustibile da riscaldamento e che il suo utilizzo migliora la qualità dell'ambiente;

considerato che il gas metano, nelle zone di montagna, per evidenti ragioni climatiche, è utilizzato per un periodo superiore rispetto ad altre zone;

impegna il Governo ad incentivare l'utilizzo del teleriscaldamento quale fonte di energia alternativa per renderle così concorrenziali al gasolio, valutando la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2003 l'agevolazione in questione;

impegna altresì il Governo a valutare la proroga dell'agevolazione per il gas metano per usi civili di cui al comma 4, dell'articolo 27 citato almeno fino al 31 dicembre 2003 per alleggerire la spesa degli utenti delle zone di montagna costretti a consumare più gas rispetto agli utenti di altre zone.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 17-*TER* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17-*ter*.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17-*TER*

17-*ter*.0.100
FRANCO Paolo
Ritirato

Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*quater*

(Proroga degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene)

1. La decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, già prorogata al 31 ottobre 2001 dalla legge 20 agosto 2001, n. 335, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 51, commi 6-*bis,* 6-*ter,* e 6-*quinquies* e successive modifiche ed integrazioni del medesimo decreto legislativo, è differita al 31 dicembre 2003».

17-*ter*.0.2 (testo 3)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 17-*quater*

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 10 agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

17-*ter*.0.1
VALDITARA, BONGIORNO, MAGNALBÒ
Assorbito

Dopo l'articolo 17-ter, *aggiungere il seguente:*

«17-*quater*. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

17-*ter*.0.101
VALDITARA, BONGIORNO, MAGNALBÒ
Assorbito

Dopo l'articolo 17-ter, *aggiungere il seguente:*

«17-*quater*. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ul-

teriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1a
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 10 agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali è prorogato per altri 12 mesi.

1-*ter*. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 10 agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «da parte delle banche» sono inserite le seguenti: «ovvero di altri soggetti finanziatori».

---

x1.1b
LA COMMISSIONE
Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 31 dicembre 2004, il Governo è delegato ad emanare"».

---

x1.1c
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 200».

---

x1.1d
IL RELATORE
Accantonato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole "entro 6 mesi" sono sostituite con le seguenti "entro 9 mesi».

Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B)
previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 8º Lavori pubb., 10º Industria
C.1707 approvato dalla Camera dei Deputati (TU con C.210, C.1865, C.2148, C.2191, C.2214); S.1206 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.9, S.36, S.203, S.1017, S.1174, S.1250, S.1255); C.1707-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **24/07/03**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) ha approvato il disegno di legge: «Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo» (1606-14-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Volontè ed altri e dei senatori Eufemi ed altri, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 261).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 agosto 2003.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue, indicate all'articolo 2 della predetta legge, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana (*Doc*. LXXX-*bis*, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 luglio 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 82

FASOLINO: sulle gelate che hanno colpito aree della regione Campania nell'aprile 2003 (4-04796) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

FLORINO: sugli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Napoli nel 1996 (4-02252) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)*

GAGLIONE: sui danni causati dal maltempo alle colture di carciofo nel Salento (4-03687) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

MINARDO: sui danni causati dal maltempo alle colture in provincia di Ragusa (4-03791) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

MORSELLI: sulla prevenzione dei danni causati dall'alcool (4-03307) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute)*

SODANO Tommaso: sullo stabilimento IMOIL di Itri (4-02105) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute)*

SPECCHIA: sui danni causati dal maltempo alle colture di carciofo in Puglia (4-03651) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

sui danni causati dal maltempo alle colture agricole in Puglia (4-04334) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

STANISCI: sui danni causati dal maltempo alle colture agricole in Puglia (4-03632) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

sulle gelate che hanno colpito aree della regione Puglia nell'aprile 2003 (4-04337) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)*

sull'epidemia di Blue Tongue negli ovini (4-04176) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute)*

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana ha denunciato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che la società Talenti s.c.a.r.l. ha promosso un progetto di ricerca che ha la pretesa di «definire le caratteristiche del sistema produttivo della mozzarella di bufala campana DOP al fine di ottimizzare le colture *starter* per la caseificazione e di sperimentare tecniche di *packaging* e strategie per prolungare le *shelf-life* della mozzarella di bufala campana DOP»;

che il Ministero avrebbe finanziato con 4,5 milioni di euro un progetto che in pratica punta a trasformare la mozzarella di bufala campana da formaggio fresco a pasta filata in un formaggio semi stagionato;

che il CTS del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sarebbe complice dei maneggi della società «Talenti» e, per ragioni da chiarire, ha manifestato il suo assenso al progetto;

che da parte delle burocrazie ministeriali persistono, a giudizio dell'interpellante, comportamenti diretti a sperperare denaro per avvantaggiare gruppi affaristici legati a rifondazione comunista e ai DS;

che il progetto della società Talenti contrasta nettamente con i disciplinari di produzione e rischia di alterare e modificare i caratteri tipici di pregio della mozzarella di bufala, riducendola ad un prodotto standardizzato ed anonimo che può essere prodotto in qualsiasi paese,

si interroga il Ministro in indirizzo per sapere:

quali ragioni abbiano spinto le sue strutture burocratiche a ignorare le riserve avanzate dal consorzio di tutela, che è l'unico soggetto delegato riconosciuto dal MIPAF in questo settore;

quali ragioni abbiano indotto il Ministero a non trasmettere al consorzio di tutela tutta la documentazione che riguarda l'affare «Talenti».

(2-00419)

Interrogazioni

DANIELI Franco. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nella 242ª seduta del Senato della Repubblica, il 25 settembre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim*, intervenendo per comunicazioni sulla questione irachena e sul Vertice di Pratica di Mare, testualmente affermò: «Il problema che è posto oggi davanti alla comunità internazionale è chiaramente definito. Si tratta di disarmare un regime politico dittatoriale, quello dell'Iraq, che ha, sin qui, bellicosamente oltraggiato le decisioni delle Nazioni Unite sul controllo dei propri sistemi d'armamento, compresi quelli, ormai prossimi, idonei alla costruzione di un ordigno nucleare. Un regime che ha giocato

al gatto con il topo nel corso delle ispezioni internazionali, che sono terminate, già nel 1998, con il ritiro degli ispettori; un regime che minaccia di usare, o di passare ad altri perché li usino, formidabili strumenti di sterminio chimici e batteriologici. (...) L'obiettivo del disarmo iracheno è stato affidato, per oltre dieci anni, alla strategia del *containment,* alle sanzioni commerciali e ad un regime di ispezioni delle Nazioni Unite che, come ho appena ricordato, è entrato in crisi fin dal 1998. (...) Questa strategia è sostanzialmente fallita, come dimostrano gli elementi di prova sul riarmo di Saddam Hussein, di cui i Governi e le *intelligence* dell'Alleanza occidentale sono a conoscenza (una parte di questi, tra l'altro, è stata resa nota ieri dal primo ministro inglese Tony Blair nel suo intervento alla Camera dei Comuni).»;

il 16 ottobre 2002, in occasione della visita di Stato in Russia, il Presidente del Consiglio ebbe ad esprimere pubblicamente la propria convinzione della inesistenza in Iraq di armi di distruzione di massa, provocando sconcerto tra gli osservatori ed analisti politici, al punto che il direttore del «Foglio» ebbe a scrivere, tra l'altro, sul quotidiano: «Compiacere Vladimir Putin può essere piacevole, soprattutto se si vuole a ogni costo essere compiaciuti, ma dimenticare un discorso parlamentare impegnativo come quello rivolto dal Cavaliere alla Camera dei deputati non è cosa saggia»; successivamente il Presidente del Consiglio ebbe a correggere tale dichiarazione, sostenendo che si trattava di un parere personale, ma ancora una volta sollevando critiche diffuse (per tutte l'editoriale a firma U.T. su «Il Sole 24 ore» del 17/10/2002: «Quello che l'Iraq sia ormai disarmato è solo un parere personale. Un diritto che può vantare il *leader* di un partito, l'imprenditore, il Presidente del Milan, il cittadino. Ma il Presidente del Consiglio non ha pareri personali: soprattutto quando è anche Ministro degli esteri e ancor di più quando è all'estero. Il suo è il parere di un Paese intero»;

nel corso delle ultime settimane è emersa la vicenda di un falso *dossier* sul presunto acquisto, da parte dell'Iraq, di consistenti quantitativi di uranio; tale documentazione è stata utilizzata in diverse sedi ed in particolare (come richiamato dal Presidente del Consiglio Berlusconi nel suo intervento del 25 settembre 2002) dal *premier* inglese Tony Blair il 24 settembre e successivamente il 26 settembre, dal segretario di stato USA Colin Powell davanti alla Commissione esteri del Senato statunitense;

dopo la pubblicazione delle prime notizie di stampa su tale vicenda il direttore del settimanale «Panorama» (organo di informazione che rientra nella società controllate dal Presidente del Consiglio dei ministri) intervenne rivelando il ruolo centrale avuto dal periodico nella vicenda del falso *dossier* e dichiarando, in una intervista a «La Repubblica» del 20 luglio 2003: «È andato tutto come ha già raccontato Elisabetta Burba. Ha avuto quei documenti da una sua fonte, me li ha fatti vedere, abbiamo fatto le verifiche. Lei è andata anche in Niger, io ho preso contatti con l'Ambasciata americana, per avvertirli che lei sarebbe andata a portare il *dossier*.», e alla domanda sul perché della scelta dell'Ambasciata americana, e non i servizi segreti italiani, risponde: «Gli Stati Uniti erano im-

pegnati nella ricerca delle armi irachene di distruzione di massa, sembrava la scelta più logica»;

dalle dichiarazioni del dott. Rossella risulta che tale *dossier* fu consegnato alla Ambasciata americana nel mese di ottobre 2002; in realtà ben prima di questa data emerge che in diverse sedi la notizia del presunto traffico di uranio era ben nota, tant'è che l'ex ambasciatore americano in Gabon, Joseph Wilson, nel febbraio del 2002 venne inviato in Niger per esaminare la veridicità delle informazioni pervenute,

si chiede di sapere:

da quali elementi, anche documentali, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia tratto il personale parere che lo ha portato ad escludere, nella citata occasione del viaggio in Russia, la presenza di armi di distruzione di massa in Iraq, modificando la dichiarazione resa in Parlamento il 25 settembre 2002;

se abbia mai avuto contatti, di natura istituzionale o imprenditoriale, con il direttore del settimanale «Panorama» in merito alla attività di inchiesta giornalistica svolta dal periodico in merito al falso *dossier* sul presunto commercio di materiale radioattivo tra Niger e Iraq;

se abbia mai avuto a scambiare opinioni e informazioni in merito con il Presidente degli Usa e con il *Premier* britannico;

se risulti una conoscenza del *dossier* ai servizi di *intelligence* italiani prima del 20 ottobre 2002.

(3-01190)

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il decreto legislativo 6 Marzo 1998, n. 59, recante disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 28-*bis* (ora trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha previsto che: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica (...). Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-*ter,* ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità»;

che tali disposizioni hanno il senso di impedire che i posti di dirigente scolastico siano ricoperti da personale incaricato che non ha supe-

rato il concorso, tanto è vero che il comma 5 stabilisce che: «Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza»;

che il Governo ha fino ad oggi provveduto solo a bandire un concorso riservato ai presidi incaricati;

che con circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, n. prot. 663, il Ministro dell'istruzione ha ritenuto «utile ricordare che con la legge 15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»;

che tale riferimento deve intendersi fatto all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal decreto legislativo n.145/2002;

che gli articoli 25 e 29 del decreto legislativo n.165/2001 dettano disposizioni particolari per la individuazione delle caratteristiche della dirigenza scolastica e per il relativo reclutamento, a tutela dell'autonomia scolastica e in particolare dell'autonomia didattica, e a tutela della libertà di insegnamento;

considerato:

che sono decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo e che il concorso ordinario, le cui linee erano state già predisposte dagli uffici, non ha ancora avuto luogo;

che è necessario impedire che si consolidino ulteriori situazioni di fatto che impongano al Governo di bandire ulteriori concorsi riservati agli incaricati;

che la qualità della scuola e l'autonomia scolastica si tutelano anche mediante la selezione di dirigenti adeguati al loro compito;

che il riferimento alla possibilità di conferire incarichi di dirigenza scolastica a personale estraneo alla scuola sembra contrastare palesemente con la *ratio* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 («Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4»), intesa a tutelare la professionalità docente del dirigente scolastico;

che la dirigenza scolastica, essendo le scuole autonomie funzionali tese alla formazione dei giovani, non è fungibile, allo stesso modo in cui non è fungibile la dirigenza sanitaria;

che, pertanto, l'eventuale conferimento di incarichi a personale estraneo alla scuola deve essere esclusa, o quanto meno strettamente limitata ai casi in cui il *curriculum* professionale dell'aspirante è del tutto equiparabile a quello richiesto per l'accesso al concorso sia dal punto di vista della formazione universitaria che dal punto di vista di una documentata esperienza professionale di docenza ed educativa rivolta a giovani in formazione,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda dare attuazione alle disposizioni di legge che gli impongono di bandire un concorso ordinario per il reclutamento della dirigenza scolastica, così da garantire la copertura delle esigenze del triennio 2004-2006;

se il Governo, attraverso la circolare n. 49 citata, abbia inteso precostituire le condizioni per l'applicazione alla dirigenza scolastica dello *spoil system,* e quindi provvedere alla nomina di dirigenti scolastici non selezionati con procedura volta a verificare la loro adeguatezza professionale.

(3-01191)

VILLONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che è in corso nell'area napoletana la vendita degli immobili di proprietà degli enti pubblici nell'ambito della procedura seguita alla cartolarizzazione;

che emerge una tendenza ad una valutazione molto elevata del valore degli immobili, di gran lunga superiore al valore per metro quadro, anche risultante da perizie private svolte da tecnici di indiscutibile competenza;

che su tale valore non viene praticato nemmeno il consueto abbattimento derivante dal fatto che l'immobile è occupato;

che in particolare per la città di Napoli un problema ulteriore emerge dal fatto che la delimitazione del centro storico è fatta in termini urbanistici in modo molto ampio, e che è conseguentemente distorsiva l'applicazione automatica della qualificazione di immobile di pregio per tutti gli immobili del centro storico;

che si sta determinando una situazione in cui gran parte degli inquilini può trovarsi nella impossibilità di accedere alla proposta di acquisto, con sostanziale vanificazione del diritto di prelazione;

che si prefigura dunque la possibilità dell'esodo forzato di centinaia di famiglie, in uno scenario oggettivamente speculativo sostenuto dall'iniziativa del soggetto pubblico;

che è indiscutibile la discriminazione a danno degli inquilini che oggi si vedono proporre l'acquisto a condizioni nettamente peggiori di quanti hanno avuto occasione di acquistare in fasi precedenti della procedura di dismissione;

che spesso il ritardo nell'acquisto è stato dovuto all'inerzia degli enti proprietari, e non al disinteresse degli inquilini;

che in ogni caso mettere sul mercato a prezzi elevatissimi, e addirittura superiori al livello di mercato, distorce il mercato medesimo e reca sicuramente danno all'economia cittadina;

che in particolare si apre la possibilità, per la dimensione quantitativa del fenomeno, che all'espulsione degli inquilini segua l'ingresso del crimine organizzato;

che – a quanto risulta all'interrogante – da ultimo il Consiglio comunale di Napoli ha espresso in una mozione di accompagnamento al

piano regolatore generale l'orientamento che la definizione in chiave urbanistica del centro storico non debba tradursi in un peggioramento delle condizioni di acquisto per gli inquilini degli immobili già di proprietà degli enti pubblici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sta accadendo a Napoli nella compravendita degli immobili già di proprietà degli enti pubblici;

quali misure abbia adottato per garantire che la determinazione dei valori immobiliari sia fatta in modo corretto, aderente alle condizioni degli immobili e alla loro collocazione e in linea con i valori immobiliari dell'area per immobili di analoghe caratteristiche;

se in particolare intenda dare seguito alla presa di posizione del Comune di Napoli, superando l'automatica connessione tra la qualificazione di immobile di pregio e la collocazione nel centro storico definito a fini urbanistici;

quali misure intenda in via generale adottare per i casi in cui si evidenzi che la determinazione del valore immobiliare non sia stata correttamente operata.

(3-01192)

VILLONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è in corso nell'area napoletana la vendita degli immobili di proprietà degli enti pubblici nell'ambito della procedura seguita alla cartolarizzazione;

che stanno pervenendo agli inquilini offerte di acquisto ai fini della prelazione basate su valutazioni molto elevate, di gran lunga superiori al valore per metro quadro anche risultanti da perizie private svolte da tecnici di indiscutibile competenza;

che su tale valore non viene praticato nemmeno il consueto abbattimento derivante dal fatto che l'immobile è occupato;

che in particolare per la città di Napoli un problema ulteriore emerge dal fatto che la delimitazione del centro storico è fatta in termini urbanistici in modo molto ampio, e che è conseguentemente distorsiva l'applicazione automatica della qualificazione di immobile di pregio per tutti gli immobili del centro storico;

che si sta determinando una situazione in cui gran parte degli inquilini può trovarsi nella impossibilità di accedere alla proposta di acquisto, con sostanziale vanificazione del diritto di prelazione;

che si prefigura dunque la possibilità dell'esodo forzato di centinaia di famiglie, in uno scenario oggettivamente speculativo sostenuto dall'iniziativa del soggetto pubblico;

che si apre la possibilità, per la dimensione quantitativa del fenomeno, che all'espulsione degli inquilini segua l'ingresso del crimine organizzato,

chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno attivare presso la Prefettura di Napoli una sede di controllo della congruità dei valori immobiliari sottesi alle offerte di acquisto, al fine di evitare il rischio che il livello troppo elevato degli stessi valori sia premessa per l'esodo forzato di centinaia di famiglie, con elevate tensioni sociali e con il rischio che si fornisca oggettivamente occasione per l'ingresso delle ingenti risorse economiche del crimine organizzato, sempre in cerca di proficui investimenti nell'economia legale.

(3-01193)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURCI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

il Ministro delle attività produttive ha firmato, nelle scorse settimane, un decreto con il quale viene stabilito l'elenco dei prodotti alimentari deteriorabili, previsto dall'art. 2, lettera f), del decreto legislativo n. 231/2002;

il decreto legislativo n. 231/2002 ha operato una fusione fra due distinti provvedimenti: il recepimento della direttiva n. 2000/35/CE, che ha l'obiettivo di dissuadere i ritardi di pagamento e di ridurre i periodi di pagamento eccessivi per tutte le transazioni commerciali, ed un provvedimento sui termini di pagamento per le forniture di prodotti alimentari deteriorabili;

tale iniziativa di fusione di distinti provvedimenti, oltretutto in un Paese dove più lunghi sono i termini di pagamento e più diffusa è la piaga dei ritardi, sta provocando preoccupazioni negli operatori e interpretazioni differenti;

in particolare non sembra corretto prevedere o accordare la «normalizzazione» o la «monetizzazione» dei ritardi di pagamento. Tali operazioni sono in contrasto con le nuove disposizioni europee e tendono ad annullarne gli effetti: occorrono norme dissuasive per il debitore e non certo norme di «sanatoria»;

ciò vale anche per la prevista possibilità di chiedere o concedere la rinuncia agli interessi di mora poiché, anche in questo caso, si realizzerebbe l'annullamento degli effetti delle nuove disposizioni. Anche la prevista possibilità di sospendere il pagamento di tutta una fattura, quando una parte di essa sia oggetto di contenzioso, può ampliare e non ridurre i contenziosi conseguenti: la contestazione di una fattura può certo giustificare il mancato pagamento della parte contestata, ma non quello dell'intera fattura,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda considerare i rilievi critici indicati per rispettare gli obiettivi dei due provvedimenti che confluiscono nel decreto legislativo n. 231/2002 per garantire una condizione di reciprocità nei tempi di pagamento delle transazioni incrociate.

(4-05074)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per il turismo – ha pubblicato un bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di una ricerca di mercato sull'attrattività di alcune aree turistiche delle regioni Obiettivo 1;

l'esito della gara è stato pubblicato da un solo quotidiano nazionale;

non risultano esservi stati concorrenti stranieri,

si chiede di sapere:

se siano state rispettate tutte le normative nazionali ed europee sulla formulazione del Bando e sulla composizione della Commissione giudicante;

se la scelta del componente esterno alla Pubblica amministrazione abbia rispettato i criteri di comprovata esperienza e professionalità;

se sia previsto dalle normative procedurali e di opportunità che la Commissione giudicante di una Gara pubblica di tale rilevanza strategica ed economica sia presieduta da un dirigente in sostituzione di 2ª fascia e non dal Direttore Generale.

(4-05075)

STANISCI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte del 21 luglio 2003 nel Comune di san Pietro V, in provincia di Brindisi, si sono verificati una serie di attentati con esplosioni ed incendi, perpetrati a danno di commercianti, luoghi pubblici ed abitazioni private;

ciò ha determinato un legittimo stato di paura e di sconcerto tra la popolazione, che ha già vissuto lo stesso clima nel corso degli anni '90;

le istituzioni locali si sono immediatamente allertate a difesa della cultura della legalità, valore condiviso dalla stragrande maggioranza dei cittadini sanpietrani che, nel contempo, chiedono un maggiore impiego di uomini e mezzi, per meglio tutelare il territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda adottare con urgenza al fine di accogliere le istanze innanzi rappresentate.

(4-05076)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che è stato eletto Presidente del CBA (Centro di Bietecnologie Avanzate di Genova) il signor Paolo Rolleri, già consulente per la sanità del Presidente della Regione Liguria, Sandro Biasotti, dall'estate del 2001,

si chiede di sapere:

se abbia notizie in merito all'eventualità che l'incarico di Presidente del CBA sia stato affidato al Rolleri per le sue competenze o per la fiducia che riscuote dal Presidente della regione;

se ritenga che le consulenze, che il Presidente della regione affida con assoluta discrezionalità, siano da considerare titoli di merito per il conferimento di altri incarichi.

(4-05077)

LONGHI – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Liguria, in occasione del G8 svoltosi a Genova nel luglio del 2001, aveva incaricato sette aziende genovesi (Ebit Sanità, Elsag, Esaote, Marconi Communications, Medicina domani Telemedicina, Sasternet e Tangram) della realizzazione del Medical Assistance Network;

cuore del progetto dovevano essere i moduli sanitari avanzati, due mezzi su ruote dotati di sofisticate apparecchiature diagnostiche e informatiche connesse con infrastrutture di rete che, grazie a 12 chilometri di fibre ottiche, avrebbero dovuto permettere la trasmissione di dati clinici verso la centrale del 118 Genova soccorso e verso Medicina Domani;

i due Moduli erano stati collocati l'uno nei pressi dei Magazzini del cotone e l'altro a Palazzo Ducale;

terminato il G8 i moduli sanitari sarebbero stati consegnati in dotazione al 118 di Genova per l'utilizzo in caso di maxiemergenze, manifestazioni di massa o altro;

in questo breve lasso di tempo i moduli sono stati svuotati delle apparecchiature (ecografi, defibrillatori, saturimetri ed altro) e giacciono inutilizzati all'interno dell'Ospedale San Martino di Genova;

nei giorni scorsi è stata smantellata la centrale di ricezione dati ubicata all'interno della centrale del 118, dietro richiesta del responsabile del 118, perché obsoleta, anche perché risulta difficile utilizzare le fibre ottiche in caso di maxiemergenza come, ad esempio, un evento calamitoso nell'entroterra,

si chiede di sapere:

perché i due moduli non siano stati utilizzati per le emergenze che potevano verificarsi durante le numerose manifestazioni di massa che si sono svolte dal luglio 2001 ad oggi;

perché fosse stato deciso di trasmettere i dati tramite fibre ottiche e non via telefono o radio;

che fine abbiano fatto le sofisticate apparecchiature tolte dai due moduli;

quanto sia costato alla Regione Liguria il progetto e i due moduli sanitari avanzati e se non si ravvisi, nell'intera operazione, un esempio evidente di spreco di denaro pubblico.

(4-05078)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che le imprese agricole del nostro Paese risentono negativamente dei costi di produzione particolarmente elevati, primo fra tutti quello del lavoro;

che non a caso i livelli occupazionali in agricoltura hanno registrato un forte flessione negli ultimi anni;

che è dunque necessario adottare dei provvedimenti che riducano in modo sensibile la pressione fiscale e contributiva gravante sul lavoro, ancora troppo alta e addirittura in aumento nel settore agricolo;

che tale risultato si può raggiungere tramite una riforma organica della previdenza agricola che si ponga anche l'annoso e delicato problema dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Inps di numerose aziende agricole operanti soprattutto nel Mezzogiorno;

che tali esposizioni debitorie derivano principalmente proprio dai costi troppo elevati degli oneri sociali;

che le aziende interessate alla vicenda non hanno operato in modo sommerso, ma hanno regolarmente provveduto a denunciare all'Inps i propri lavoratori, anche se poi non sono riuscite ad onorare completamente i propri debiti per problemi di liquidità;

che questi soggetti, paradossalmente, non hanno potuto accedere ad alcuna delle forme di sistemazione previdenziale agevolata riconosciute, invece, da recenti provvedimenti legislativi (decreto legislativo n. 383/01; legge n. 222/02; legge n. 289/02) alle aziende che hanno operato ed operano, totalmente o parzialmente, in modo sommerso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ridurre in modo sensibile la pressione fiscale e contributiva gravante sul lavoro impiegato dalle imprese agricole.

(4-05079)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la comprovata esistenza nella città di Melito (Napoli) di una forte componente camorristica rischia di compromettere in modo irreversibile l'organizzazione sociale e le relazioni politiche della città;

la politica cittadina risulta, infatti, pesantemente condizionata da elementi strettamente legati ai clan camorristici da legami parentali, interessi affaristici e attività illecite di vario tipo;

emblematico è il caso di Alfredo Cicala, sindaco di Melito dal '90 al '93, dimessosi dalla carica a seguito dell'arresto per droga di Francesco Maisto, cognato del Cicala e cugino del boss Andrea Maisto;

nonostante le dimissioni da sindaco il Cicala, nel frattempo convertitosi all'imprenditoria (risulta infatti socio più o meno palese in numerose società di costruzioni), non ha mai smesso di influenzare la politica cittadina;

lo stesso Cicala ha partecipato attivamente alla recente campagna elettorale, coinvolgendo numerosi esponenti delle precedenti amministrazioni comunali scioltesi anticipatamente per motivi legati a comportamenti criminosi;

numerosi e inquietanti fatti sono accaduti nel corso della campagna elettorale amministrativa del maggio 2003: il sindaco uscente, Antonio Amente, mezz'ora prima della chiusura delle candidature è stato costretto a rinunciare alla propria candidatura perché la maggior parte dei suoi con-

siglieri ha scelto inspiegabilmente di sostenere il candidato dell'altro schieramento, Gianpiero Di Gennaro, sostenuto dal Cicala; sono state messe in atto intimidazioni a scopo di dissuasione nei confronti di candidati, costretti a rinunciare alla candidatura; sono state segnalate pressioni e minacce ad imprenditori e commercianti non allineati al candidato Di Gennaro; in alcuni parchi si è impedito ai candidati di effettuare iniziative di campagna elettorale; sono stati affissi manifesti funebri aventi ad oggetto il candidato Bernardino Tuccillo, i cui collaboratori hanno subito anche una violenta aggressione;

un segno ulteriore dello strano clima pre-elettorale è dato dall'affissione, per le vie di Melito, di un manifesto a firma ASCOM (Associazione Commercianti), che per prassi non si è mai schierata nelle competizioni amministrative, e che invitava i commercianti a votare per Di Gennaro;

si è inoltre verificata la nota compravendita dei voti, realizzata con i pacchi dono e con buoni-spesa o con la dazione di denaro, soprattutto nei quartieri più degradati della città;

a conclusione delle votazioni elettorali alcuni cittadini di Melito hanno richiesto l'accesso agli atti all'Amministrazione comunale dopo che si era verificato, il giorno del ballottaggio, il ritiro massiccio dei duplicati dei certificati elettorali, verosimilmente non ritirati dai diretti interessati;

non sembra del tutto casuale che tali duplicati siano stati ritirati soprattutto nelle sezioni dove è uscito vincente il candidato Di Gennaro;

risulta inoltre all'interrogante che tali certificati siano stati rilasciati dal Comune senza la necessaria firma per il rilascio;

alquanto singolare si è rivelato altresì il flusso elettorale (circa il 20%) registrato tra le ore 11 e le 15 del lunedì del ballottaggio;

alla notizia della vittoria del Di Gennaro si è formato un piccolo corteo subito smobilitato per l'evidente timore che la presenza di noti camorristi potesse essere segnalata dagli agenti della DIGOS in borghese presenti sul territorio;

considerato che:

svariati mezzi d'informazione hanno a più riprese riferito del clima torbido in cui si sono svolte le elezioni amministrative a Melito;

questi ed altri fatti accaduti nella città di Melito sono tali da poter configurare una sorta di contropotere gestito dalla camorra, che condiziona pesantemente tutti gli aspetti della vita politica, sociale e individuale dei cittadini di Melito;

per gli stessi fatti è in corso un'indagine da parte della procura della Repubblica di Napoli,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione ai fatti sopracitati e se non ritenga di dovere inviare la Commissione d'accesso presso l'Amministrazione di Melito.

(4-05080)

MUZIO, MARINO. – A*l Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la Piemonte Energia S.r.l., per conto della Electrabel Italia S.p.a., intende realizzare una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza netta di 380 MWe;

secondo quanto dichiarato dal proponente la localizzazione è frutto di considerazioni strategiche nell'ambito della politica di Electrabel, e l'obiettivo della Piemonte energia è quello di costruire un polo destinato alla fornitura di energia in ambito locale a clienti idonei presenti nella provincia di Torino, fornendo inoltre benefici al rilancio dello sviluppo dell'insediamento industriale fornacino;

rispetto alla comunicazione di inizio studi, avvenuta nell'anno 2000, il progetto prevede un dimezzamento della potenza (da 800 a 400 MWe lordi) ed una variazione della localizzazione, da località Roveglia (Torino), limitrofa alla città, a località Rubiana – Fornacino (Torino), a sud della città;

l'area nella quale viene proposta la localizzazione è situata nella parte Sud/Est del territorio comunale di Leini (Torino) ed è accessibile mediante una derivazione della strada provinciale n. 45 della Cerosa;

il sito confina a sud con l'autostrada A5 e con il Comune di Settimo, a nord con terreni destinati ad uso agricolo e ad est con lotti destinati ad attività industriali ed in parte agricole;

sull'area di interesse della centrale non esistono fabbricati, non è in corso alcuna attività ed in passato era destinata ad uso agricolo;

emergono diverse situazioni di contrasto con le indicazioni del PTCT in relazione ai bacini di valorizzazione produttiva, per i quali è unicamente prevista la concentrazione e la ristrutturazione delle aree esistenti; l'eventuale previsione di nuove aree dovrebbe perseguire ubicazioni in contiguità con gli insediamenti in atto e discendere da accordi di programma estesi al bacino di valorizzazione al fine di individuare esigenze e potenzialità locali;

per le aree agricole in contesto metropolitano destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate e quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa;

i suoli occupati appartengono alla seconda classe di capacità d'uso, vale a dire suoli di buona e media fertilità, dei quali il PTCT prevede in ogni caso la tutela, indipendentemente dalla loro localizzazione specifica;

il sito in esame insiste nel comune di Leini, rientrante nella zona 2, definita dal piano regionale di risanamento della qualità dell'aria limitrofa al comune di Settimo, rientrante nella zona 1 e nella zona A: è quindi indubbio che la presenza della centrale influenzi la qualità dell'aria di quel territorio; l'attuale situazione impone quindi l'attenta pianificazione sul territorio di interventi che possono compromettere il raggiungimento di questo obiettivo;

l'attività della centrale comporterebbe la presenza di una nuova sorgente di emissione di NO2 continua nel tempo e, sul lungo periodo,

la sua presenza contribuirebbe sicuramente a rendere più difficile il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale;

la criticità ambientale della zona evidenzia la necessità di programmare l'insediamento di tali attività produttive solo a fronte di un concreto fabbisogno energetico;

l'area nella quale verrebbe localizzata la centrale in oggetto risulta includere anche l'impianto di trattamento rifiuti della società «Ecolinea», attualmente in fase di costruzione e di imminente attivazione per quanto riguarda l'attività di stoccaggio;

i possibili impatti sulle acque superficiali sono dovuti essenzialmente, durante la fase di esercizio della centrale, agli scarichi in corpi idrici recettori, in relazione ai quali non è stato definito chiaramente il sistema di cooptazione e di raccolta delle acque reflue ed i rispettivi recapiti finali;

relativamente all'impatto sugli assetti idrogeologici e sulle risorse idriche sotterranee manca, al fine di valutare in modo esaustivo il progetto, uno schema più preciso e rappresentativo del ciclo dell'acqua e del bilancio idrico all'interno dell'insediamento;

l'area di localizzazione della centrale e parte dell'area attraverso cui è previsto il passaggio dell'eletrodotto sono state coinvolte, in occasione degli eventi alluvionali del 1960 e del 1994, nell'allagamento ad opera dei canali artificiali presenti sul territorio, in particolare dal Rio della Rubiana, per cui sarebbero necessari maggiori approfondimenti di carattere geologico;

dal punto di vista energetico la centrale si colloca in un panorama produttivo che, con la realizzazione di tutti i progetti già avviati o autorizzati, raggiungerà una produzione del 134% dei consumi previsti al 2005, a fronte di un *deficit* regionale complessivo stimato intorno al 40% ed una previsione di poter già colmare allo stato attuale la richiesta di potenza istantanea a livello regionale dell'anno 2010;

si evidenzia che allo stato attuale risultano *in itinere* numerosi altri procedimenti di autorizzazione di progetti di centrali termoelettriche in Piemonte, alcune delle quali si trovano in un raggio di circa 10 chilometri dal confine della provincia di Torino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riferire su:

lo stato della valutazione di impatto ambientale in merito al progetto richiamato in premessa, nonché sull'*iter* del decreto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori;

quali garanzie intenda fornire affinché non vi siano sovrapposizioni o extraproduzioni di energia nello stesso territorio;

come venga giustificata l'autorizzazione di un progetto che evidenzia grosse criticità sul piano ambientale;

quali siano le iniziative in programma per la messa in opera delle centrali termoelettriche del Paese, con particolare riferimento a quelle del Piemonte.

(4-05081)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 9 gennaio 1956, n. 25, e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1960 disciplinano in termini nitidi e precisi le condizioni per il conferimento dell'O.M.I (Ordine Militare d'Italia), che è la massima forma di tributo d'onore al valor militare dell'ordinamento repubblicano;

venivano allora previsti criteri che consentissero il conferimento dell'O.M.I. anche per operazioni di pace svolte da unità delle Forze armate;

era questo un modo per non rendere esclusivamente prerogativa degli «eroi di guerra» il nostro massimo riconoscimento alla perizia ed alla virtù militare, ma di agevolare la sua piena integrazione con tutti gli altri valori della nostra Costituzione;

tale legislazione non è stata abrogata ed è stata, anzi, richiamata nel parere reso al Ministro della difesa il 21 maggio 2003 della Commissione presieduta dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, avvocato Alfonso Quaranta;

si afferma in tale parere come la Repubblica non possa che identificare nel Parlamento l'unica *fons honorum;*

sarebbe, quindi, azzardato, e per molti aspetti arbitrario, ritenere che l'O.M.I. possa «degradarsi» retrocedendo a più o meno meritata ricompensa di rispettose e rispettabili lealtà burocratiche;

non sarebbe corretta una modifica del dettato e dello spirito della legislazione vigente che non scaturisse da un libero voto del Parlamento,

si chiede di sapere come si siano determinati, e chi abbia ispirato, nel decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003, i provvedimenti di conferimento dell'O.M.I. a quegli ufficiali i cui titoli, in forza della legislazione citata e dei vincoli di ordine temporale in essa fissati, non sembrano idonei, e vengono fatti passare per tali solo grazie ad una interpretazione privilegiata e, comunque, che non è conforme alla tradizione ed alla finalità dell'O.M.I..

(4-05082)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che lo stabilimento Fiat di Lecce risale al 1974, con punte massime di presenze in azienda di circa 2000 lavoratori;

che a partire da tale data si è avuta una forte riduzione dei posti di lavoro, fino ad arrivare all'attuale configurazione di circa 600 unità lavorative;

che nel 1992 il sindacato firmò un accordo con il Governo che prevedeva un esubero di oltre 800 unità lavorative pur di garantire la sopravvivenza del sito produttivo di Lecce;

che il volume produttivo annuo si aggira intorno alle 1700/1900 MTT (macchine movimento terra) prodotte e vendute, con l'inserimento in azienda, tramite il *turn-over,* di circa 65 giovani;

che nell'ultimo biennio l'unità produttiva è stata interessata solo da cinque settimane di CIGO;

che recentemente l'azienda ha comunicato 120 esuberi a Lecce, frutto del quarto piano di rilancio Fiat presentato il 26 giugno 2003 al sindacato;

che in occasione dell'ultimo incontro, tenutosi, il 30 giugno 2003 presso l'Associazione degli Industriali di Lecce tra azienda e sindacato, la Fiat ha precisato che il piano di razionalizzazione europeo necessita per lo stabilimento di una riduzione di circa 120 unità lavorative;

che se si dovesse veramente verificare quanto annunciato dalla Fiat, il futuro dell'intero sito produttivo di Lecce sarebbe messo a duro rischio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente adottando dei provvedimenti finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento Fiat di Lecce.

(4-05083)

OGNIBENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il lavoro per tutti, ma soprattutto la condizione della mansione come la piena e buona occupazione per ogni persona, sono una misura di libertà e giustizia;

che la Casa delle Libertà ha sempre sostenuto che è indispensabile portare avanti una politica nuova, riformista e liberale che possa far tornare l'Italia in sintonia con il Paese reale, con le effettive esigenze, le aspettative, nonché i bisogni concreti delle persone;

che nelle carceri di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dove operano 107 agenti di Polizia penitenziaria, si è venuta a creare un situazione incresciosa a causa del mancato pagamento delle indennità accessorie (presenze, Straordinario, nonché, per il mese di luglio 2003, i rimborsi relativi al mod. 730) spettanti al personale;

che a seguito di ciò il S.A.G (Sindacato autonomo Giustizia) – attraverso il coordinatore regionale per la Sicilia del settore di Polizia penitenziaria – sta predisponendo, dopo aver sollecitato inutilmente ed in più occasioni il dipartimento del Ministero della giustizia, una forma di protesta ad oltranza;

che nel frattempo organi di stampa locale hanno riportato la notizia di quanto sta accadendo;

che a distanza di soltanto 8 chilometri, e precisamente nella Casa Circondariale di Caltanissetta, pur avendo la stessa autorità dirigente, i relativi pagamenti vengono elargiti con estrema celerità;

che il Sindacato autonomo su menzionato ha chiesto chiarimenti al Provveditore regionale, al quale è stata spedita una lettera, per conoscenza inviata alla Direzione dell'istituto, che è ancora in attesa di una risposta;

che tutti i dipendenti del settore della Polizia penitenziaria affrontano le stesse mansioni e mensilmente fanno fronte allo stesso identico sforzo di natura economica e familiare;

che le nuove sfide prodotte dalla mondializzazione dell'economia e dalle conseguenze che questo processo ha sulla qualità del lavoro, pongono la necessità di un più forte e rinnovato impegno di tutte le istituzioni,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno fatto scaturire questa diversità di trattamento del personale di Polizia penitenziaria di San Cataldo rispetto a quello di Caltanissetta;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto finora esposto;

se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre fine a questa ingiustizia che vede coinvolte persone che chiedono gli stessi diritti e le stesse opportunità in questo delicato contesto politico e sociale, anche per evitare che il sindacato perseveri con ulteriori forme di contestazione che non recano beneficio a nessuno.

(4-05084)